

CXVII SEDUTA*(ANTIMERIDIANA)***GIOVEDÌ 30 MAGGIO 1996****Presidenza del Vicepresidente FEDERICI****in di****del Presidente SELIS****INDICE****Fissazione di termini ai sensi dell'articolo 100 del Regolamento:****BALLETTO 4378****Proposta di legge Locci - Carloni - Cadoni:**

"Sub-delega in favore dei comuni per l'esercizio delle competenze paesistica e ambientale trasferite alla Regione Autonoma della Sardegna con l'articolo 6 del D.P.R. 480/75 e delegate con l'articolo 57 del D.P.R. 348/79" (129) e disegno di legge: "Norme per l'esercizio delle competenze in materia di tutela paesistica trasferite alla Regione Autonoma della Sardegna con l'articolo 6 del D.P.R. 22 maggio 1975, n. 480 e delegate con l'articolo 57 del D.P.R. 19 giugno 1979, n. 348" (151). (Continuazione della discussione e approvazione del testo unificato col titolo: "Norme per l'esercizio delle competenze in materia di tutela paesistica trasferite alla Regione Autonoma della Sardegna con l'articolo 6 del D.P.R. 22 maggio 1975, n. 480 e delegate con l'articolo 57 del D.P.R. 19 giugno 1979, n. 348"):

USAI PIETRO 4348

FERRARI	4348-4371
MACCIOTTA	4350-4358
BALIA	4351
MARRAS	4352
SERRENTI, Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport	4354-4361-4362-4364-4365-4367-4368-4370-4371-4373-4377
BONESU, relatore	4357-4359-4363-4368-4370-4373-4375-4376-4377
FOIS PAOLO	4359
LORENZONI	4361
DIANA	4361-4371
LOCCI	4361-4372
BALLERO	4363-4364-4368
SCANO	4365
SANNA SALVATORE	4370-4373
FLORIS	4372-4378
AMADU	4376
(Votazione segreta)	4378
(Risultato della votazione)	4378

La seduta è aperta alle ore 10 e 03.

VASSALLO, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana di martedì 5 marzo 1996, che è approvato.

Continuazione della discussione del testo unificato della proposta di legge Locci - Carloni - Cadoni: "Sub-delega in favore dei comuni per l'esercizio delle competenze paesistica e ambientale trasferite alla Regione Autonoma della Sardegna con l'articolo 6 del D.P.R. 480/75 e delegate con l'articolo 57 del D.P.R. 348/79" (129) e del disegno di legge: "Norme per l'esercizio delle competenze in materia di tutela paesistica trasferite alla Regione Autonoma della Sardegna con l'articolo 6 del D.P.R. 22 maggio 1975, n. 480 e delegate con l'articolo 57 del D.P.R. 19 giugno 1979, n. 348" (151)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione generale del testo unificato della proposta di legge numero 129 e del disegno di legge numero 151.

Ha domandato di parlare il consigliere Pietro Usai. Ne ha facoltà.

USAI PIETRO (Progr. Fed.). Chiedo una breve sospensione della discussione per consentire alla quarta Commissione di concludere l'esame preliminare degli emendamenti.

PRESIDENTE. Poiché non vi sono opposizioni la proposta è accolta. Sospendo la seduta per mezz'ora.

(La seduta, sospesa alle ore 10 e 06, viene ripresa alle ore 11 e 09.)

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SELIS

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione generale.

E' iscritto a parlare il consigliere Pietro Usai. Ne ha facoltà.

USAI PIETRO (Progr. Fed.). La Commissione ha svolto un buon lavoro; gli emendamenti della Giunta sono stati sostanzialmente accolti e quindi penso che si possa andare verso una rapida approvazione del provvedimento. Io credo che stamane il Consiglio, approvando questo testo unificato, farà qualcosa di assai importante, porrà in essere un atto di decentramento vero, un atto che renderà più veloci le risposte ai cittadini. Tutto ciò che doveva esse-

re detto è stato detto ieri da altri colleghi e dal relatore Bonesu; io non posso che limitarmi ad esprimere soddisfazione per il lavoro della Commissione, per il contributo e il rapporto di collaborazione con la Giunta.

Penso che oggi maggioranza ed opposizione insieme possano approvare una buona legge.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Ferrari. Ne ha facoltà.

FERRARI (Progr. S.F.D.). Signor Presidente, onorevoli Assessori, colleghi, io non voglio enfatizzare la problematica che stiamo trattando ma non posso esimermi dal dire che il progetto di legge che stiamo per approvare è un provvedimento di tale importanza che contribuisce e contribuirà senz'altro a qualificare una legislatura, a qualificare l'Istituto regionale.

Io credo che la Commissione abbia lavorato bene, cioè abbia pienamente compreso l'importanza del problema e portato a termine un ottimo lavoro. Il successivo confronto che poi è intervenuto fra la Commissione e l'Assessore ritengo abbia contribuito a migliorare ulteriormente il testo che ci accingiamo ad approvare. Si è cercato di raggiungere un giusto equilibrio tra le competenze subdelegate ai comuni e le competenze che rimangono nel diretto esercizio dell'Assessorato. In questo modo migliaia di pratiche verranno distribuite fra i tanti comuni della Sardegna e, per una parte, approvate direttamente dagli stessi, per l'altra (la parte più importante, dove il controllo deve essere più qualificato) esaminate e approvate dall'Assessorato.

Resta quindi all'Assessore il controllo di tutta la materia, perché è evidente che la materia subdelegata non è sottratta al controllo dell'Assessore, né potrebbe esserlo. Ma la tutela diretta del paesaggio sarà da questi esercitata laddove più qualificato deve essere il controllo, più qualificata deve essere la verifica, in particolare, in materia di centri storici e di zone agricole.

Qui però voglio fare una puntualizzazione: l'emendamento presentato dalla Giunta prevede che l'intervento regionale avvenga solo per i volumi che superano l'indice di 0,03 metri cubi al metro quadro, lasciando ai comuni le compe-

tenze per i volumi inferiori, peraltro soltanto relativamente ai fabbricati strumentali. Quindi tutto ciò che è materia residenziale, tutto ciò che è edificazione residenziale o ricettivo-alberghiera è comunque sotto il controllo della Regione, perché nelle zone agricole gli indici per i fabbricati strumentali sono dello 0,10 o dello 0,20, a seconda che il comune abbia recepito o meno la normativa regionale per intero.

E' pertanto evidente che anche questa materia (siccome quando si presenta un progetto di miglioramento fondiario di norma si rimane sì dentro l'indice, ma ci si avvicina all'indice) resta sotto il controllo della Regione. Quindi sostanzialmente quasi tutti gli interventi in zona agricola, malgrado la subdelega, restano sotto il controllo della Regione; controllo che rimane diretto.

Non posso però non sottolineare che proprio in relazione agli interventi in zona agricola il controllo non avviene nel rispetto della norma. Adesso io non voglio disquisire su questo aspetto, io dico che in una situazione come questa, di *caos*, anche per l'enorme quantità di pratiche sottoposte al controllo degli Uffici regionali, a volte si cerca la scappatoia della motivazione di carattere generale e generico per liquidare una pratica, magari nel modo sbagliato.

Allora io credo che se riuscissimo a raggiungere il giusto equilibrio tra il lavoro che deve svolgere la Regione e quello che devono svolgere i Comuni, la Regione stessa, liberata da un'enorme mole di lavoro, potrebbe effettuare verifiche più attente e in relazione alla norma e in relazione al paesaggio. Io ritengo che la tutela del paesaggio sia un dovere di tutti, che tutti dobbiamo concorrere alla conservazione del nostro patrimonio e che oggi la coscienza dei cittadini e la qualificazione professionale dei tecnici comunali sia superiore rispetto anche al recente passato. Se quindi devo approvare un progetto e verificare che rispetti le norme urbanistiche, le direttive per le zone agricole eccetera, devo anche verificare soprattutto se rispetta il paesaggio; per fare questo, però, devo effettuare una verifica *in loco*, e a me non risulta che sia stato mai chiesto dagli uffici regionali ad un progettista di presentare,

per esempio, un piano quotato o le curve di livello della situazione nella quale sorge il manufatto, la costruzione.

Io sostengo che occorra andare verso un controllo anche più qualificato, più attento, però ritengo anche che quando si dice no si deve dire no con una motivazione precisa (perché rovina il paesaggio, deturpa il paesaggio), non con motivazioni generiche, facendo semplicemente riferimento ad una norma del P.T.P. magari non correttamente richiamata. Non basta dire: è conforme o non è conforme al P.T.P.; è rispettato o non è rispettato l'indice. Occorre andare a verificare *in loco* come il progetto si inserisce nel paesaggio; se si inserisce bene lo si approva, se si inserisce male non lo si approva. Perché un cittadino, agricoltore o meno, qualunque cittadino che ha, in base alla norma, la possibilità di edificare, deve avere la possibilità di veder riconosciuto un diritto che le leggi e le altre norme gli attribuiscono.

Quindi non deve più avvenire ciò che è successo qualche volta in passato, che per esempio due cittadini con un terreno al confine fra due comuni presentano due progetti firmati dallo stesso progettista (due progetti identici) e mentre il Comune A lo approva, il Comune B non lo approva. L'Assessore adesso non mi sente perché è impegnato al telefono, però sa benissimo - e lo dico ai consiglieri - che è dovuto intervenire per correggere la situazione dopo che ad uno era arrivato il nulla osta e all'altro il diniego. Ecco, con questa legge episodi come questo, e come altri che all'Assessore sono stati esposti in altre circostanze, probabilmente (o quanto meno ce lo auguriamo) non accadranno più.

Però quello che è importante è che, se la legge è buona in linea teorica (e secondo me è buona) diventi efficace anche in linea pratica. E a tal fine importantissime sono le direttive. Pertanto si è stabilito un termine entro il quale l'Assessorato dovrà impartire ai Comuni queste direttive. Naturalmente, siccome rimane comunque all'Assessorato il controllo di tutte le pratiche, ritengo che questo debba essere esercitato in senso positivo, non censorio, in modo che dall'attuazione di questa legge scaturisca

un risultato positivo e non negativo.

Io non voglio aggiungere altro alle cose che ho detto; mi auguro che tra il lavoro, l'atteggiamento e il comportamento dell'Assessorato e il lavoro, l'atteggiamento e il comportamento dei Comuni nasca una giusta simbiosi; in tal caso senz'altro potremo raccogliere da questa legge ottimi frutti.

Ma il problema non si esaurisce qui. Dicevo all'Assessore, nell'incontro che abbiamo avuto poc'anzi, che il problema si esaurirà solo quando noi, la Regione, l'Assessorato, il Governo regionale che abbiamo, attraverso delega dello Stato, il compito di tutelare il paesaggio, saremo a nostra volta sottratti alla tutela dello Stato.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Macciotta. Ne ha facoltà.

MACCIOTTA (P.D.). Signor Presidente e colleghi, il mio intervento, molto breve, vuole andare un po' contro corrente, nel senso che mi pare che, senza nulla togliere alla bontà dell'impostazione di questa legge e agli effetti positivi che da essa si attendono in questo campo, non guastino alcune riflessioni critiche. La prima è quella che riguarda l'effettivo vantaggio nello snellimento di pratiche che, come tutti ben sanno, hanno comportato un ingorgo e un rallentamento di tante attività produttive, e una compressione dei diritti dei cittadini che non era ulteriormente tollerabile.

Ciò che voglio esprimere, però, non è una critica, è una perplessità. Scorrendo con attenzione gli articoli della legge di impostazione generale si può condividere quello che l'onorevole Ferrari ha sottolineato or ora, cioè certamente una suddivisione di compiti tra amministrazioni comunali e amministrazione regionale può portare ad uno snellimento dei procedimenti. Però, quando esaminiamo soprattutto il gioco dei controlli da parte della Regione, delle autorizzazioni concesse dalle amministrazioni comunali, ci rendiamo conto che i casi sono due: o questi controlli vengono effettuati saltuariamente per campione, oppure vengono effettuati con maggiore sistematicità.

E allora, a parte il tempo che necessariamente richiede l'esame di queste pratiche (perché vorrei capire come si può dire che un certo intervento urbanistico è gravemente lesivo della tutela del paesaggio se non si esamina compiutamente la pratica stessa) occorre sottolineare che i tempi concessi all'Amministrazione regionale per l'esame delle stesse e la pronuncia in un senso o nell'altro, in molti casi sono stati addirittura raddoppiati, come proposto anche dalla Giunta. Le perplessità, allora, mi sembrano giustificate. Come potrà esserci una accelerazione dell'*iter* di questi provvedimenti se addirittura vengono allungati i termini?

Con questo non voglio inficiare l'impostazione della legge, sono perplessità che mi pongo e mi auguro che l'applicazione della stessa, se verrà approvata in questi termini, dimostri che avevo torto e che effettivamente si potrà conseguire un'accelerazione delle procedure.

La seconda ed ultima riflessione critica si riferisce all'impostazione di questa legge per quanto riguarda i rapporti con l'Amministrazione statale e in particolare con il ministro competente. Io ricordo come, sia in prima Commissione che in quest'Aula, fosse stata espressa la concorde volontà di assumere una posizione precisa con una mozione, che ho davanti agli occhi, relativa alla definitività dei provvedimenti adottati nell'esercizio delle funzioni delegate in materia paesistica.

Quindi non sto rimettendo in discussione quell'impostazione e quella presa di posizione che anch'io, in sede di Commissione e in sede di Assemblea, ho approvato e sottoscritto; è l'applicazione che noi ne facciamo in questa legge che è discutibile, quando diciamo che nel riferimento alle leggi statali (e nel caso specifico la legge statale a cui faccio riferimento è la legge numero 431 dell'85) il termine "ministro" deve leggersi "assessore regionale", e il termine "Governo" deve leggersi "Giunta regionale".

Non entro nella disquisizione giuridica della successione delle fonti normative e della prevalenza delle fonti statutarie sulle leggi, anche di grande riforma, non entro in questo, dico che in questa legge se noi sostituiamo così,

ex abrupto, alla parola ministro la parola assessore non possiamo dimenticare che riguardo alla legge numero 431 la Corte Costituzionale si è pronunciata tre volte e che vi è stata anche una pronuncia più recente, nel '91, del Consiglio di Stato, che ha ridimensionato i poteri reali del ministro in questo campo, non cancellando però la possibilità di un intervento sanzionatorio.

Allora quello che mi domando è se noi, con questa legge regionale, stiamo modificando arbitrariamente, sotto il profilo formale, una legge statale comunque vigente e se questo può essere motivo di rinvio di questa legge, in questa forma, ovvero se, ben consci di questo, vogliamo approfittare di un eventuale rinvio per sollevare in maniera più manifesta il conflitto tra Stato e Regione, richiamandoci alle decisioni prese da questa Assemblea con la mozione precedentemente citata.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Balia. Ne ha facoltà.

BALIA (Progr. S.F.D.). Signor Presidente, io credo che da parte dell'intero Consiglio regionale, e ancor prima della Giunta, nell'affacciarsi ad affrontare questo testo unificato vi fosse una consapevolezza, la consapevolezza che in questo settore, delicato, importante, settore anche portante del sistema economico, esista in ogni caso un eccesso di burocratizzazione del sistema; burocratizzazione che partiva da una giusta esigenza, quella del controllo, quella delle procedure corrette, delle procedure chiare, trasparenti e talora lente proprio per la consapevolezza della necessità di concorrere il meno possibile al consumo del bene ambiente, che è un bene importante, un patrimonio collettivo di tutti i sardi.

Ecco, però i tempi lunghi e l'eccesso di burocratizzazione restavano: troppi enti, troppe istituzioni che (anche rispetto alla stessa materia) esprimevano e esprimono pareri, percorsi talora assolutamente esagerati ed esasperati. Voi provate a pensare al semplice cittadino desideroso di costruire un piccolo alloggio al mare; talora il percorso era quello del comune, dell'ufficio tutela del paesaggio, del CTR,

del CTRU (la Commissione urbanistica regionale), dell'Assessorato della difesa dell'ambiente e spesso, dopo che la pratica aveva effettuato tutto il percorso, l'ultima istituzione che esprimeva un parere finiva per bloccarla.

Pareva, in alcuni casi che, da un lato le conferenze di servizio non esistessero, e dall'altro lato che gli uffici, oberati evidentemente da un eccesso di pratiche da prendere in considerazione, si limitassero di tanto in tanto ad una lettera di richiesta di ulteriori documenti in maniera da dare all'utente l'illusione di aver percorso, in ogni caso, un piccolo pezzo di strada.

Ecco, io credo intanto che un certo ordine (pur nella consapevolezza, cui prima accennavo, della delicatezza dell'argomento) con questo disegno di legge lo si stia introducendo. Ritengo che la Giunta regionale abbia compiuto un ottimo lavoro, con le opportune sinergie che poi ha trovato all'interno della Commissione competente; un ottimo lavoro perché ha eliminato proprio quei fronzoli, alcune di quelle procedure che contribuivano al rallentamento. Tra l'altro vi è sempre di più la richiesta, non solo da parte degli operatori economici e dei singoli cittadini, ma anche degli enti locali, di vedersi affidate competenze importanti e quindi di ottenere la delega su aspetti che sino a questo momento erano interamente riservati al potere superiore.

C'era e c'è in tutti la consapevolezza che una delega esasperata verso gli enti locali, in questa materia, avrebbe sicuramente comportato rischi notevoli, non perché l'ente locale non abbia a cuore la tutela del proprio territorio, anzi l'amministratore locale proprio perché vive quotidianamente i problemi del territorio, in un confronto quotidiano con i propri amministratori, probabilmente sente ancor più di noi l'esigenza di questa tutela. Però, spesso, l'ente locale non ha una struttura amministrativa, tecnica e burocratica, in grado di esprimere valutazioni serie, compiute, serrate e attente su una materia così delicata.

Ecco perché l'esigenza che veniva posta era quella di delegare tutti quegli aspetti di minore importanza laddove i rischi di compromissione restavano e restano contenuti, conser-

vando all'Assessorato il potere di controllo e di indirizzo, sulla base della normativa e dei piani, e conservando anche in capo all'Assessorato la decisione finale sulle questioni più importanti che, se delegate agli enti locali avrebbero corso seri rischi di compromissione territoriale.

Io non so se alla fine il progetto di legge che approveremo in Aula sarà quanto di meglio si sarebbe potuto mettere insieme, o se avremmo potuto fare ancora meglio. Certo è che stiamo compiendo un primo importantissimo passo in materia di delega, e anche nella direzione di fornire risposte ai cittadini in tempi certamente più celeri e più rapidi, mobilitando così un sistema economico che diversamente avrebbe rischiato in quel settore, che è un settore trainante, di restare ancora ulteriormente fermo, riservando peraltro alla Regione quel potere di controllo e quel potere anche decisivo sugli aspetti più importanti relativi alla tutela del territorio medesimo.

Io credo che migliorie ulteriori potranno essere portate a compimento nel tempo e man mano che gli enti locali si attrezzeranno anche in questo settore, ma il passo che compiamo oggi è in ogni caso un passo significativo, importante per il Consiglio, per i cittadini, per gli enti locali medesimi.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare il consigliere Marras. Ne ha facoltà.

MARRAS (F.I.). Signor Presidente, signori consiglieri, vorrei essere più ottimista dell'amico Giancarlo Ferrari e augurare che a qualificare questa legislatura non debba essere questa proposta di legge, perché spero che qualcosa di buono lo si possa ancora fare in questo scorcio di legislatura.

Sono perfettamente consapevole dell'ordinamento costituzionale e dell'ordinamento di attuazione delle norme costituzionali, che consentono la sub-delega agli enti locali di fondamentali funzioni amministrative dello Stato delegate alle Regioni, ma questa proposta di legge, a mio sommo avviso, non appare neppure seriamente proponibile.

L'onorevole Macciotta ha cominciato a

mettere il dito su una delle piaghe di questa proposta di legge, perché la lettura dell'articolo 2 per un verso invoca l'applicazione delle leggi dello Stato nella materia della tutela del paesaggio (la legge del 1939 e la così detta legge Galasso, la numero 431 del 1985) e per altro verso afferma, nel secondo e nel terzo comma, che nella lettura di tutte le leggi statali che concernono questa importante materia, "ministro", "Ministero" e "Governo" devono sparire ed essere sostituiti rispettivamente da "assessore", "Assessorato" e "Giunta regionale".

In casa mia questo significa appropriarsi, con legge regionale, di tutti i poteri che spettano allo Stato. Se dovesse passare questa norma, infatti, cesserebbe il potere del ministro, previsto dalla legge 431, in materia di provvedimenti cautelativi per quanto riguarda gli interventi nell'ambito del patrimonio paesistico ambientale, cesserebbe il potere del ministro di adottare le direttive, in conformità delle quali le funzioni amministrative delegate devono essere obbligatoriamente esercitate dalla Regione delegataria, così come previsto dall'articolo 3 del decreto di attuazione dello Statuto sardo numero 348 del '79, con riferimento all'articolo 33 e all'altro decreto di attuazione dello Statuto sardo numero 480 del 1975. Cesserebbe il potere di annullamento dei nulla osta emessi dall'organo regionale, cesserebbe il potere del ministro di adottare egli il nulla osta o il diniego dello stesso in caso di inerzia dell'organo regionale competente; cesserebbe il potere del ministro (conferitogli anche dall'articolo 57 del citato D.P.R. numero 348) di ampliare l'elenco dei beni di interesse paesaggistico da sottoporre a tutela.

Dunque, con questa norma così formulata, vi è un'evidente violenta appropriazione di poteri che soggiungo, con l'avverbio purtroppo, ancora non competono alla nostra Regione, perché noi sappiamo che mentre altre regioni a Statuto speciale (la Sicilia, le due province del Trentino Alto Adige, la Valle d'Aosta) hanno addirittura competenza legislativa, nonché amministrativa primaria, nella materia della tutela del paesaggio, la Sardegna (regione a Statuto speciale di serie B, evidentemente) nella stessa

materia non ha né competenza amministrativa primaria, né competenza amministrativa concorrente.

Questa proposta di legge, signori, non può resistere al vaglio dell'esame del Governo e tanto meno potrebbe resistere al vaglio del giudice costituzionale, il quale si è pronunciato su questo punto in termini puntuali. Infatti dopo aver affermato un generale fondamentale principio di livello costituzionale, cioè che l'interesse alla tutela del paesaggio, che ai sensi dell'articolo 9 della Costituzione è un interesse primario rispetto al quale la molteplicità degli altri interessi, ad eccezione di quelli connessi con la salute umana, e forse pochi altri, soccombono, impone la copresenza, nella gestione e nell'espletamento delle funzioni relative alla tutela paesaggistica, del potere dello Stato in posizione di supremazia (tanto è vero che allo Stato spettano sempre i poteri fondamentali di direttiva), della Regione e degli enti locali subdelegatari.

Quindi, con una legge regionale, noi non possiamo oggi appropriarci dei poteri dello Stato; dovrebbe costituire casomai oggetto di una nostra grande battaglia politica. Oggi tutti parlano di federalismo: che lo si chiami federalismo (visto che sta diventando un fatto puramente terminologico, ancora privo, come abbiamo avuto occasione di accennare anche in altra sede, di indicazioni, di contenuti precisi, puntuali e attuali) o comunque di completamento reale delle attribuzioni regionali autonomistiche, il ragionamento non cambia. In mancanza di questo questa proposta di legge non potrà avere vita, se anche venisse approvata.

La Corte Costituzionale, peraltro, con svariate sentenze (ne cito una, la numero 161 del 1986), nell'esaminare il contenuto della norma della legge Galasso, che ha previsto il trasferimento dei poteri e, nello stesso tempo, ha affermato i poteri del ministro di annullamento dei nulla osta regionali e di emanazione degli stessi in caso di inerzia, ha dichiarato che tutte le norme contenute nella stessa legge Galasso (non soltanto quelle che contengono l'elencazione delle categorie dei beni da assog-

gettare a vincolo paesaggistico) sono principi di riforma fondamentale dello Stato; quindi anche le norme procedurali e le norme attributive di competenza al ministro (sentenza numero 161 del 1986).

Badate bene, questi principi la Corte Costituzionale li ha affermati in una controversia della quale, fra le altre regioni, era parte la Regione Valle d'Aosta che, come abbiamo detto, ha competenza legislativa primaria in materia di tutela del paesaggio. Quindi questa proposta di legge difficilmente potrà resistere, e non mi par neppure serio che debba uscire da questo Consiglio e debba attraversare il mare Tirreno per andare nella Capitale.

Vorrei dire altre poche cose: nell'ordinamento dello Stato il nulla osta paesaggistico è concepito nell'ambito di un ordinamento mirato, proporzionato all'importanza del provvedimento stesso. Il provvedimento, secondo l'ordinamento dello Stato, sfocia, è la conseguenza, è il prodotto di un'attività istruttoria e procedimentale svolta da uffici ricoperti da soggetti ad alta (o così dovrebbe essere) specializzazione e competenza tecnico professionale. In parte l'analogo criterio, del resto, è stato adottato nel non completo, organizzato Assessorato regionale della Sardegna.

Ma allorquando si pretende di subdelegare questi compiti importanti ai sindaci, senza avere prima esercitato le competenze attribuite dalla legge costituzionale numero 2 del '93, che finalmente ha riconosciuto anche alla Regione Sardegna e alle altre due Regioni (esclusa la Sicilia che già l'aveva) competenza legislativa primaria in materia di ordinamento degli enti locali, prevedendo semplicemente l'inserimento in un organo collegiale consultivo, quale è la commissione edilizia, di un solo membro, cosiddetto specializzato, nella materia della tutela paesistico ambientale, la proposta sinceramente non può apparire seria e non mi pare seriamente sostenibile. Perché, anche a voler inserire un genio in un organo collegiale che vota a maggioranza, e neppure con parere vincolante, una fondamentale funzione come questa non può non venire del tutto vanificata.

Tutto questo dopo che la Regione Sarde-

gna ha preteso essere, nella passata legislatura e anche immediatamente prima, una delle Regioni pilota nella campagna di tutela del patrimonio paesistico ambientale.

Dopo tutta questa campagna si arriva a vedere vanificate queste funzioni in questo modo, dimenticando peraltro che la legge numero 431, cosiddetta legge Galasso, ha introdotto un fondamentale criterio, adeguato ai tempi, nella materia del paesaggio, perché in luogo del principio di tutela statica, ha introdotto il concetto della tutela dinamica del paesaggio, dovendo avere sia la disciplina normativa dei piani territoriali paesistici, sia gli strumenti concreti, puntuali di tutela (cioè a dire il nulla osta paesaggistico ex articolo 7 della legge del 1939) una funzione di disciplina d'uso e di valorizzazione del patrimonio paesistico ambientale.

Quindi il provvedimento di cui trattiamo assume un'importanza ancora maggiore, conferendo maggiore competenza, maggiore professionalità alla capacità di valutare la compatibilità dell'intervento che si intende realizzare con gli interessi primari che devono essere tutelati. Quindi non è per voler fare mera opposizione che non mi sento di approvare una proposta che, ripeto, non avrà neppure fortuna quando passerà al vaglio del Governo.

PRESIDENTE. Poiché non ci sono altri iscritti a parlare dichiaro chiusa la discussione generale. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport.

SERRENTI (P.S.d'Az.), Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport. Signor Presidente, colleghi, è stato detto, da più parti, che la materia in discussione, l'argomento, è particolarmente delicato. Io sono d'accordo, perché credo non sfugga a nessuno che il paesaggio è, assieme alla storia e alla lingua, uno degli elementi che definisce l'esistenza di un popolo, l'esistenza di una nazione.

Ed è talmente vero che la Costituzione, quando ha riconosciuto che il patrimonio am-

bientale, il paesaggio, era un patrimonio di tutto lo Stato, di tutta la Nazione italiana, ha previsto, però, all'interno dello Stato stesso, alcune diversità. Ha previsto - come ricordava il collega Marras - per esempio che le Regioni Valle D'Aosta, Trentino e Sicilia, avessero competenza primaria in materia di paesaggio; cosa che non è stata prevista per la Sardegna.

Perché non è stata prevista? O c'era evidentemente la convinzione che la Sardegna non costituisse una specificità, una particolarità all'interno del territorio italiano, oppure c'è stata, io credo, una svista quando, anche da parte nostra, è stata formulata la proposta di Statuto ed è diventata legge costituzionale. Nel dibattito politico che è seguito io credo che questa mancanza, che questo vuoto sia risultato talmente evidente che lo stesso Stato, dal 1985 fino al 1993, ha ritenuto che la Regione sarda costituisse una specificità a se stante, tant'è che non ha sottoposto la Regione al regime del doppio nulla osta, del controllo del nulla osta rilasciato dall'Assessore regionale. Questo è dimostrato.

Solo nel 1993 (dopo l'approvazione della legge Galasso, la numero 431 che è del 1985) lo Stato chiede e assoggetta di fatto la Regione al duplice visto, cioè la Regione rilascia il nulla osta mentre il Ministro per i beni culturali ed i beni ambientali decide se quel nulla osta dev'essere convalidato o annullato. Non vi è dubbio che ci troviamo di fronte ad una questione totalmente aperta, ad un problema di ordine politico di grande rilevanza, proprio per le ragioni che ricordavo all'inizio.

Che questo argomento sia di tale rilevanza politica lo ha dimostrato questo Consiglio regionale quando ha approvato, circa un anno fa, un ordine del giorno, se non ricordo male all'unanimità, che rivendicava, per la Sardegna, non tanto la competenza primaria in materia di tutela del paesaggio (anche questo ma, essendo un problema che riguarda la riforma dello Statuto e della Costituzione, verrà posto in quella sede), quanto il diritto della Regione di non vedersi assoggettate le proprie autorizzazioni al controllo del Ministero.

Il Presidente della Regione e il sottoscrit-

to hanno incontrato il Ministro di allora (Paolucci) ed hanno posto in modo fermo questa esigenza. Voglio anche ricordare che quell'ordine del giorno è stato fatto proprio dalla Giunta regionale che ha dato mandato al suo Assessore di cominciare a porre la questione in termini rivendicativi. Così si è fatto quando l'Assessore ha incontrato il Ministro, così ha fatto il Presidente della Regione.

Quindi da questo punto di vista, collega Marras, io credo che noi facciamo bene ad intraprendere qualsiasi iniziativa che recuperi un torto fatto. Il nostro paesaggio è qualcosa di rilevante, è davvero un valore unico, e lo sappiamo così bene che abbiamo anche approvato uno strumento di tutela che in Italia è all'avanguardia; i Piani territoriali paesistici. Questo dimostra quanto i sardi siano maturi in questa materia, quanto siano consapevoli del valore del patrimonio ambientale e quanto siano disposti a lavorare (la loro classe dirigente, il Consiglio regionale, la Giunta regionale) per tutelare al massimo questo territorio.

Qualcuno ha obiettato che basta fare un giro nelle coste per vedere quello che è successo; bene, per non aprire un altro dibattito su ciò che è successo nelle coste e nelle zone vincolate, voglio ricordare semplicemente che i Piani territoriali paesistici sono stati approvati qualche anno fa, e ciò che è avvenuto nelle coste risale agli anni precedenti, quando c'era solo la legge numero 431 (la legge Galasso) e la legge 1497 del 1939. Quindi io credo che se ci sono responsabilità sul cattivo utilizzo del territorio queste non siano imputabili all'incapacità della Regione, semmai all'inadeguatezza delle leggi dello Stato; e questo è dimostrabile.

Bene, tuttavia la legge numero 1497 del 1939, la legge numero 431 del 1985, e i Piani territoriali paesistici hanno introdotto, nel territorio della Sardegna, un numero enorme di vincoli che sommati finiscono per riguardare circa il 60 per cento del territorio della Regione. Ciò ha creato notevoli problemi anche agli Uffici regionali per la tutela del paesaggio (voglio ricordare che fino a poco tempo fa c'erano solo gli uffici di Cagliari e Sassari, solo di recente è stato aperto quello di Nuoro), tant'è che

questa Giunta ha dovuto triplicare l'organico e reperire i locali per poter svolgere in maniera diversa quel servizio che solo adesso sta cominciando a decollare.

Fra poco, comunque, verrà aperto anche l'Ufficio di Oristano. Stiamo cercando di adeguarci, però sicuramente abbiamo una dotazione organica insufficiente per far fronte ad una mole di richieste autorizzatorie che si aggira intorno alle 10.000 pratiche all'anno, e ogni pratica necessita di essere approfondita e valutata con molto equilibrio e con molta attenzione. Occorre disporre di organici adeguati, non solo dal punto di vista del numero delle persone, ma anche dal punto di vista della qualificazione degli operatori che si muovono in questo campo, tecnici, ingegneri, architetti, geometri; tecnici che siano in grado di valutare appieno tutte le rilevanze ambientali, anche perché c'è in questa materia un margine di soggettività notevole; è difficile entrare nel merito del parere del tecnico, che deve valutare quali sono le situazioni che devono essere tutelate maggiormente e quelle sulle quali si può essere più elastici.

Bene, tutto questo, sommato al fatto che poi sul nulla osta dell'Assessore regionale deve essere esercitato il controllo del Ministero attraverso i Sovrintendenti, ha determinato in Sardegna una situazione di invivibilità. Cittadini che presentavano la domanda per ottenere il nulla osta - pensate - per innalzare una recinzione dovevano aspettare due anni. Ma la recinzione è una cosa banale, la recinzione può anche aspettare. Pensate, per esempio, al settore dei lavori pubblici, a settori che usufruiscono di finanziamenti dello Stato o dell'Unione Europea e che rischiano di perderli se non vengono rispettati certi termini.

Oppure pensate a coloro i quali devono costruirsi la casa, a due giovani che devono sposarsi e che devono aspettare due anni per ottenere un certificato; pensate a un atto burocratico che condiziona talmente la vita di un cittadino da fargli spostare la data del proprio matrimonio, dell'organizzazione della propria esistenza, anche dal punto di vista affettivo, di due anni. E' una incredibile invasione della burocrazia pubblica nella sfera privata.

Abbiamo cercato di porre rimedio nel rispetto, da una parte, della nostra battaglia fondamentale e legittima per l'acquisizione del diritto di essere noi titolari in prima persona della materia del paesaggio, e quindi in coerenza con gli atti già fatti, dall'altra del dovere di dare risposte immediate ai cittadini. Eravamo tutti i giorni sottoposti a pressioni da parte di singoli cittadini, dei sindaci; gli stessi sindaci che magari spesso venivano, per piccole opere pubbliche, denunciati dai carabinieri o da altri perché mancava quel pezzo di carta. Abbiamo dovuto cercare di porre rimedio; come? Io credo che la Commissione per i lavori pubblici e urbanistica abbia esitato una legge che è segno di grande civiltà, coerente con l'impegno di riorganizzare gli equilibri dei poteri non solo tra lo Stato e la Regione, ma anche all'interno dello stesso territorio regionale.

Parliamo sempre di coinvolgere di più le amministrazioni locali nel momento della pianificazione del territorio, diciamo sempre che la Regione deve decentrare tutta una serie di funzioni. Bene, io credo che tutto questo vada detto con coerenza, credo che la legge di sub-delega ai comuni in materia di tutela del paesaggio sia coerente con queste affermazioni. Abbiamo cominciato a decentrare, a delegare ai comuni una serie di compiti importanti, nello stesso tempo risolvendo problemi grossi ai cittadini. Ma cosa abbiamo delegato ai comuni? Non tutto, perché forse anche qui c'è bisogno di rodare, di mettere a punto; la maggior parte delle autorizzazioni richieste, infatti, riguarda piccole opere: recinzioni, finestre, piccole coperture, piccoli lavori da fare; per ognuna di queste è richiesto un nulla osta.

I comuni sono in grado di concederli perché hanno le strutture, conoscono il territorio, e pertanto non sarebbero di nessun aggravio; potrebbero darli senza fare grandi passaggi, senza complicare le cose. Di fatto quindi si può cedere il 60 per cento del lavoro, distribuendolo ai comuni, senza che questo costituisca per loro un aggravio. Qualcuno potrebbe dire: comodo, la Regione si sta spogliando delle incombenze. Non è così, la Regione non si sta spogliando delle incombenze. La Regione sta cercando di fare meglio il proprio lavoro di tu-

tela del paesaggio perché quel 40 per cento che rimane riguarda le pratiche più complicate, che richiedono più attenzione. Mi riferisco ad opere pubbliche, a lottizzazioni, a molteplici richieste di utilizzo del territorio che sono molto più impegnative e che quando dovevamo evadere diecimila pratiche non potevamo seguire con la dovuta attenzione.

Bene, io credo che adesso gli uffici della Regione potranno, per ogni singola pratica, prestare tutta l'attenzione compatibile con i tempi di realizzazione delle opere, per attivare davvero una politica di tutela del proprio territorio. Questo abbiamo cercato di fare. Io sono d'accordo con quanto affermava il Presidente della Commissione urbanistica: questa è una legge che farà fare un salto in avanti non solo nella qualità del rapporto tra le istituzioni e i cittadini, ma anche nella qualità del rapporto tra le stesse istituzioni. Quando parliamo di pianificazione del territorio cominciamo a pensare a questa non più come ad una pianificazione calata dall'alto, ma come concepita in un rapporto molto chiaro e sinergico delle amministrazioni.

Sono stati presentati, alla proposta iniziale, diversi emendamenti che abbiamo confrontato e discusso in Commissione. Devo peraltro riconoscere di aver trovato una Commissione molto lucida, molto competente e anche molto attenta, e che ha favorito il conseguimento di un accordo su tutti i punti. La legge che ne è uscita è una buona legge. Io credo che se il Consiglio oggi la voterà (non dimentichiamo che poi ci sono le forche caudine del Governo) e tra qualche mese sarà davvero legge della Regione, noi avremo reso davvero un grande servizio ai cittadini sardi.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio all'esame degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura del Titolo.

VASSALLO, Segretario:

Titolo

Norme per l'esercizio delle competenze in materia di tutela paesistica trasferite alla Regione Autonoma della Sardegna con l'art. 6 del D.P.R. 22 maggio 1975, n. 480 e delegate con l'art. 57 del D.P.R. 19 giugno 1979, n. 348.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Bonesu. Ne ha facoltà.

BONESU (P.S.d'Az.), relatore. Mi sembra che questo titolo faccia chiaramente intendere quale sia la filosofia della legge che è stata aspramente contestata dall'onorevole Marras. Quindi colgo l'occasione per fornire alcuni chiarimenti su aspetti che, peraltro, mi sembravano pacifici in quanto già discussi in sede di approvazione di un ordine del giorno sulle competenze procedurali della Regione in questa materia.

Debbo rilevare che la Regione sarda, a differenza delle Regioni che hanno impugnato la legge Galasso o che hanno subito l'impugnazione di proprie leggi in questa materia, come il Friuli Venezia Giulia, non ha contestato la natura di norme fondamentali delle disposizioni contenute nella legge Galasso stessa, non ha contestato nel merito le scelte di quella legge, non ha contestato l'imposizione di vincoli *ex lege*. Il Friuli Venezia Giulia nella sua legge ha dato la facoltà agli strumenti urbanistici di abrogare i vincoli che erano previsti dalla legge numero 431.

La Sardegna non ha fatto niente di tutto questo; con quell'ordine del giorno abbiamo semplicemente rivendicato la prevalenza delle norme di attuazione dello Statuto sardo in ordine ai rapporti tra Stato e Regione in questa materia. Decisione che è stata assunta all'unanimità da questo Consiglio ed impugnata dal Governo davanti alla Corte Costituzionale. Ora siamo in attesa di quel giudizio. E' chiaro che se quel giudizio vedrà soccombere la Regione qualche norma di questa legge che andiamo ad approvare andrà rivista; ma io credo (a meno che la Corte Costituzionale non enunci il principio che le leggi ordinarie prevalgono sulle norme di attuazione dello Statuto, il che vorrebbe dire che veramente la nostra auto-

nomia non esiste), credo che ci siamo mossi nell'ambito dei nostri poteri.

E ritengo che vada impostato anche un discorso politico col Governo. Ci troviamo prima di tutto di fronte ad un soggetto diverso; è probabile che l'ottusa burocrazia ministeriale che aveva trovato la sua espressione nella gestione del ministro Paolucci, funzionario del Ministero, sarà superata dal nuovo Governo, che vede impegnato in questo delicato compito uno dei suoi esponenti di rilievo, l'onorevole Walter Veltroni. Ritengo che l'approccio fra Regione e Governo, in questa materia, debba e possa oggi essere completamente diverso, in quanto dovrà costituire un banco di prova della volontà di questo Governo di andare ad un rapporto costruttivo con le Regioni.

E mi sembra che con questa legge noi ci siamo mossi nella direzione di dar vita ad un rapporto costruttivo con lo Stato, perché, per esempio, ci siamo preoccupati di riassegnare una funzione alle commissioni provinciali per le bellezze naturali, dove sono presenti rappresentanti ministeriali. Questi pertanto potranno esercitare le loro funzioni di coordinamento con la politica dei beni culturali dello Stato proprio in quella sede, esercitando quelle funzioni; non quindi con un controllo esterno all'attività della Regione ma con un rapporto di collaborazione con organi della Regione.

Ci siamo anche mossi, al di là di quanto sostenuto dall'onorevole Marras, anche per un rafforzamento della tutela paesistica, perché, per esempio, abbiamo stabilito che tutti gli strumenti urbanistici, di qualunque grado, hanno bisogno di un'autorizzazione paesistica, e questo nella "1497" per gli strumenti attuativi era rimasto indeterminato. D'altra parte, anche il fatto che abbiamo previsto la possibilità di ricorso da parte dei cittadini, la possibilità d'intervento della Regione ove i comuni non adottino provvedimenti conformi alla tutela del paesaggio, l'introduzione di organi consultivi (come le commissioni edilizia e informazioni allargate a esperti di paesaggio) mostra come si tenda a creare una cultura del paesaggio, un sistema di tutela dello stesso che non dipenda dal singolo funzionario, dal singolo, anche sindaco, ma che

sia un qualcosa condiviso da organi collegiali, condiviso dalle stesse popolazioni, da chi è interessato a che il paesaggio resti un bene fondamentale della nostra Regione.

Può darsi che il Governo, mantenendo il precedente atteggiamento, rinvi questa legge, ma noi non potevamo assecondare le pretese errate del Governo, con cui siamo in contenzioso davanti alla Corte Costituzionale. Se il Governo insisterà in rilievi di quel genere, l'atteggiamento non potrà essere che quello di ribadire le nostre tesi, in attesa della decisione della Corte.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare metto in votazione il titolo nella formulazione che è stata prima letta. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 1.

VASSALLO, *Segretario*:

Art. 1

Oggetto

1. La presente legge regola l'esercizio da parte della Regione Autonoma della Sardegna delle competenze in materia di beni paesistici ad essa trasferite ai sensi dell'articolo 6 del D.P.R. 22 maggio 1975, n. 480 (Nuove norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Autonoma della Sardegna) e delegate ai sensi dell'articolo 57 del D.P.R. 19 giugno 1979, n. 348 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna in riferimento alla Legge 22 luglio 1975, n. 382 ed al D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 2.

VASSALLO, *Segretario*:

Art. 2

Rinvio a norme statali in materia di tutela del paesaggio

1. In quanto compatibili con lo Statuto regionale e le sue norme di attuazione, trovano applicazione, per quanto non previsto dalla presente legge, la legge 29 giugno 1939, n. 1497 (Norme sulla protezione delle bellezze naturali) e la legge 8 agosto 1985, n. 431 (Conversione in Legge, con modificazioni, del D.L. 27 giugno 1985, n. 312, recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale).

2. Qualora nelle materie trasferite o delegate le norme statali facciano riferimento al Ministro o al Ministero, il riferimento si intenderà all'Assessore o all'Assessorato regionale della pubblica istruzione.

3. Qualora il riferimento sia al Governo si intenderà alla Giunta regionale.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Macciotta. Ne ha facoltà.

MACCIOTTA (P.D.). Signor Presidente, in coerenza con quanto ho esposto in sede di discussione generale sul provvedimento, in questa stesura, sotto questa forma, non ritengo approvabili i commi 2 e 3. O si specificano quali sono i riferimenti precisi delle leggi a cui questa sostituzione di soggetti si riferisce, o quantomeno si abroghino i commi 2 e 3 e si diano per soppresi.

Questo non per contestare l'impostazione generale, alla quale, ripeto, anch'io aderisco, quanto per evitare che questa legge abbia una veste normativa inadeguata.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Bonesu. Ne ha facoltà

BONESU (P.S.d'Az.), *relatore*. L'articolo 2 sancisce in norma, rendendola chiara a tutti i

cittadini, qualcosa che già esiste nella prassi dell'Amministrazione regionale. Noi ci troviamo ad applicare leggi sostanziali che sono dello Stato. La legge 1497 è una legge dello Stato approvata nel 1939 e quindi non poteva prevedere i poteri alle Regioni, pertanto parlava di ministro, parlava di Ministero, parlava anche di re. Ovviamente, se adesso questi poteri sono esercitati dalla Regione, occorre stabilire quali sono gli organi corrispondenti.

La questione è sempre stata pacifica, tanto che i provvedimenti sono stati sempre adottati dall'Assessore; i provvedimenti che erano di competenza del Governo sono sempre stati adottati dalla Giunta. Siccome però far chiarezza non guasta, e tutti i cittadini devono sapere che l'orientamento è questo, che gli organi sono quelli, l'abbiamo scritto in legge; ma mi sembra una cosa assolutamente normale.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Paolo Fois. Ne ha facoltà.

FOIS PAOLO (Progr. Fed.). Un brevissimo intervento per sottolineare l'opportunità che sia nel titolo dell'articolo 2, sia nel primo comma, ci sia un riferimento alle norme internazionali e comunitarie. Non perché necessariamente queste vengano in rilievo in materia, anche se esiste tutta una serie di convenzioni, di atti comunitari, che riguarda la materia della tutela del paesaggio, ma perché noi dobbiamo inviare un segnale di grande apertura e di attenzione a quello che avviene a livello internazionale e europeo. Dobbiamo, cioè, evitare che ci si muova la critica di restare chiusi in una realtà isolana e di non saper guardare a quello che avviene fuori dall'Isola.

Quindi propongo che la formulazione del titolo di questo articolo sia: "Rinvio a norme in materia di tutela del paesaggio" e che al primo comma, dopo "norme di attuazione" si aggiunga "nonché con gli atti internazionali e comunitari".

PRESIDENTE. Onorevole Fois, gli emendamenti orali devono costituire un fatto eccezionale. Io li posso accettare quando c'è un clima di

grande unità, ma questa è una legge delicata, ci sono state posizioni differenti, quindi se incominciamo ad introdurre emendamenti orali rischiamo di non riuscire più a governare la materia.

Io ho colto lo spirito positivo con cui ha avanzato la proposta. Lei l'intervento lo ha pronunciato, rimane agli atti quest'aspirazione, in altra occasione forse dovremo essere più attenti e effettuare anche questi richiami alla normativa internazionale. Ma ora, su questa delicata materia non credo sia opportuno, a meno che non ci sia il massimo accordo, aprire la strada agli emendamenti orali. Se non ci sono altri interventi chiederei all'onorevole Macciotta se con il suo intervento intendeva chiedere una votazione per parti dell'articolo. Cioè votare il primo comma e poi il secondo e il terzo assieme.

MACCIOTTA (P.D.). Sì.

PRESIDENTE. Metto in votazione il primo comma dell'articolo 2. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione il secondo e terzo comma dell'articolo 2. Chi lo approva alzi la mano. *(Viene richiesta la controprova.)* Chi non li approva alzi la mano.

(Sono approvati)

Si dia lettura dell'articolo 3.

VASSALLO, Segretario:

Art. 3

Norme comuni ai procedimenti

1. Tutte le istanze proposte dagli interessati vanno indirizzate all'Assessore regionale della pubblica istruzione e fatte pervenire al comune ove sono siti i beni oggetto di tutela.

2. Tutti i pareri e i provvedimenti previsti dalla presente legge devono essere motivati.

3. Tutte le comunicazioni e notifiche di

cui alla presente legge possono essere effettuate mediante raccomandata postale con avviso di ricevimento.

4. Ogni comunicazione o trasmissione di atti fra i comuni e gli uffici regionali, prevista dalla presente legge, può avvenire tramite sistemi di facsimile.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 4.

VASSALLO, Segretario:

Art. 4

Competenza dei sindaci

1. Sono rilasciate dal Sindaco del comune competente per territorio, secondo la procedura di cui ai successivi articoli 5 e 6, le autorizzazioni di cui all'articolo 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, qualora necessarie secondo la vigente normativa, relative a interventi per cui sia richiesta concessione edilizia ovvero contemplati negli articoli 13 e 15 della legge regionale 11 ottobre 1985, n. 23 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia di risanamento urbanistico e di sanatoria di insediamenti ed opere abusive, di snellimento ed accelerazione di procedure espropriative), purché non ricadenti nel territorio di più comuni.

2. Sono parimenti rilasciati dal Sindaco con la stessa procedura i pareri di cui alla lettera d), comma 1, dell'articolo 28 della legge regionale n. 23 del 1985, richiesti anche ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 7 aprile 1995, n. 6 (Legge finanziaria 1995), che abbiano per oggetto le opere previste al comma 1.

3. Il Sindaco, tramite gli uffici comunali, esercita funzioni di vigilanza sull'osservanza delle prescrizioni di tutela paesistica, relative ai provvedimenti adottati.

4. Le violazioni a tali prescrizioni di tutela

paesistica sono immediatamente segnalate dal Sindaco al competente Ufficio di tutela del paesaggio per i provvedimenti di competenza.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

VASSALLO, Segretario:

Emendamento sostitutivo parziale Giunta regionale

Art. 4

Il comma 1 dell'art. 4 è sostituito dal seguente:

1. Sono rilasciate dal Sindaco del Comune competente per territorio, secondo la procedura di cui ai successivi articoli 5 e 6, le autorizzazioni di cui all'articolo 7 della legge 29.06.1939 n. 1497 relative a:

a) interventi su edifici privati riguardanti le categorie di opere di cui all'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, con esclusione di quelli previsti dalla lettera e) e di quelli ricadenti in aree di centro storico (zona urbanistica "A") non soggette a disciplina di piano particolareggiato o comunque attuativo, ovvero quando tale piano non sia stato precedentemente approvato ai sensi della Legge 29 giugno 1939, n. 1497;

b) interventi di nuova costruzione ricadenti nelle zone urbanistiche di completamento "B", con esclusione di quelli comportanti la demolizione delle preesistenze edificate nel periodo anteriore al 29 giugno 1939;

c) interventi di nuova costruzione ricadenti in aree soggette a pianificazione attuativa precedentemente approvata ai sensi della Legge 29 giugno 1939, n. 1497;

d) posa in opera di insegne e cartellonistica pubblicitaria;

e) linee elettriche di bassa tensione;

f) trivellazione di pozzi per l'utilizzazione delle falde acquifere, escluse quelle minerali e termali;

g) opere agrosilvopastorali non residenziali in agro (zona urbanistica "E"), purché sia rispet-

tato l'indice edificatorio pari a 0,03 mc/mq;

h) attività silvo-colturali, arboricoltura da legno, potature e manutenzioni del patrimonio arboreo, opere antincendio e fasce tagliafuoco, lavori di difesa forestale, con esclusione del taglio a raso degli alberi ad alto fusto o cedui e delle opere di rimboschimento interessanti superfici superiori a 2 Ha. (2)

PRESIDENTE. Per illustrare l'emendamento ha facoltà di parlare l'Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport.

SERRENTI (P.S.d'Az.), Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport. Si tratta di definire in modo chiaro l'ambito entro il quale le amministrazioni comunali devono rilasciare il nulla osta. L'emendamento quindi mira a definire un elenco puntuale degli interventi e questo consentirà anche ai cittadini di sapere, volta per volta, quando si devono rivolgere all'amministrazione comunale e quando invece si devono rivolgere alla Regione.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere del relatore della Commissione ha facoltà di parlare il consigliere Bonesu.

BONESU (P.S.d'Az.), relatore. Il relatore esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Lorenzoni. Ne ha facoltà.

LORENZONI (Popolari). Per segnalare un aspetto relativo al punto g) dell'emendamento.

Pur condividendo pienamente lo spirito che ha portato la Giunta alla presentazione di questo dettagliato elenco delle competenze dei sindaci voglio rilevare che al punto g) si parla di opere agro-silvo-pastorali non residenziali in agro. Ora noi sappiamo che i progetti di miglioramento fondiario devono sopportare già un iter piuttosto travagliato e lungo per ottenere il finanziamento da parte dell'Assessorato competente (ben otto anni) pertanto non mi sem-

bra opportuno aggravarlo ulteriormente qualora all'interno di un progetto di miglioramento fondiario sia prevista, per esempio, l'abitazione del titolare o, comunque, degli alloggi per gli eventuali addetti o fattori.

Io credo che sia più prudente e, a mio avviso, non stravolgerebbe assolutamente le competenze dei sindaci, togliere la parola "non residenziale".

PRESIDENTE. Ribadisco che gli emendamenti orali, in questa materia sono sempre difficili. Pertanto, se non raccolgono un largo consenso non posso accettarli.

Ha domandato di parlare il consigliere Diana. Ne ha facoltà.

DIANA (Progr. Fed.). Io credo che sia invece corretto mantenere la dizione così come formulata perché, escludendo le parole "non residenziale" si potrebbero creare degli equivoci; e ciò non è nello spirito della proposta che è stata fatta dalla Giunta. Io ritengo, per aver partecipato alla discussione in Commissione, che sia questa la formulazione sulla quale si è raggiunto un accordo.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Locci. Ne ha facoltà.

LOCCI (A.N.). La precisazione contenuta nell'emendamento ha una sua ragione, perché gli interventi verso i quali i comuni potranno esercitare la delega riguardano o piccoli interventi su edifici privati (quelli previsti al capo a)) o interventi di nuova costruzione ricadenti nelle zone B), che peraltro ormai sono quasi sature o, infine, interventi di nuova costruzione su territori sottoposti a piani di lottizzazione o piani convenzionati che, nel loro complesso, abbiano già subito il vaglio da parte della Regione Sardegna.

Per quanto riguarda invece le zone agricole, si tratta di territori dove non è previsto il piano attuativo o il piano di lottizzazione; e si finirebbe quindi per delegare tutto ai Comuni senza un controllo preventivo da parte della Regione; si lascerebbe cioè in capo al Sindaco

la possibilità di valutare la compatibilità paesistica del singolo intervento in riferimento all'intero territorio. Ritengo quindi che sia una cautela che, allo stato delle cose, sia opportuno mantenere. Eventualmente la materia potrà essere rivista in un secondo momento, cioè quando avremo avuto la prova che la delega attuata in favore dei comuni sarà stata utilizzata bene, correttamente.

Del resto la compatibilità paesistica molto spesso non è legata solamente alla quantità dell'intervento quanto alla tipologia dell'intervento, e quindi non essendoci un vaglio preventivo della Regione è bene che questo controllo, che riguarda non solo le quantità edificatorie ma anche la tipologia dell'intervento, rimanga in capo alla Regione. Pertanto siamo favorevoli all'emendamento proposto dalla Giunta.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento numero 2. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'articolo 4. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 5.

VASSALLO, Segretario:

Art. 5

Procedura dei provvedimenti comunali

1. Il comune esercita i poteri delegati di cui all'articolo 4 secondo le direttive impartite dall'Assessorato regionale della pubblica istruzione entro quarantacinque giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

2. Il Consiglio comunale può, con regolamento, integrare tali direttive adeguandole alla realtà territoriale ed amministrativa del comune. Tale regolamento va approvato con decreto dell'Assessore regionale della pubblica istruzio-

ne.

3. Il Sindaco rilascia i provvedimenti di cui all'articolo 4, previo parere della Commissione edilizia comunale.

4. Il provvedimento va emanato entro il sessantesimo giorno dalla presentazione della istanza, corredata della documentazione richiesta dalle direttive.

5. La Commissione edilizia comunale deve comprendere un esperto in materia di paesaggio, eletto dal Consiglio comunale fra gli iscritti agli ordini professionali o fra i tecnici dipendenti dalle Amministrazioni pubbliche.

6. I provvedimenti del Sindaco diventano esecutivi dopo trenta giorni dalla data in cui pervengano all'Ufficio di tutela del paesaggio competente.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

VASSALLO, Segretario:

Emendamento sostitutivo parziale Giunta regionale

Art. 5

Nel 6° comma la parola: "trenta" è sostituita dalla parola "sessanta". (3)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento ha facoltà di illustrarlo.

SERRENTI (P.S.d'Az.), Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport. Si tratta semplicemente di un allungamento del termine a sessanta giorni.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere del relatore della Commissione ha facoltà di parlare il consigliere Bonesu.

BONESU (P.S.d'Az.), relatore. Esprimo parere favorevole, siamo d'accordo perché l'allungamento dei termini deriva da una necessità dell'Amministrazione regionale. Il relatore si augura che presto la Giunta proponga un abbreviamento

dei termini, il che vorrebbe dire che funziona meglio la struttura burocratica.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Ballero. Ne ha facoltà.

BALLERO (Progr. S.F.D.). Presidente, colleghi, io richiamo l'attenzione dell'Assemblea e del Presidente della Giunta perché venga espresso un parere da parte dell'Esecutivo sul problema posto dal secondo comma dell'articolo 5.

Il secondo comma dell'articolo 5 prevede opportunamente, ma direi quasi superflualmente, visto che il potere deriva comunque, a mio avviso, dalle norme della legge numero 142, applicabile anche in Sardegna, il potere generale dei Comuni di disciplinare con regolamento l'esercizio delle proprie funzioni. L'ultima parte del secondo comma prevede che tale regolamento vada approvato con decreto dell'Assessore regionale della pubblica istruzione. Io voglio segnalare che questa previsione contrasta con l'ordinamento comunale e provinciale, e sarebbe l'unico caso di regolamento comunale approvato poi da un Assessore regionale, e quindi in violazione dell'autonomia comunale.

Ritengo che determini anche una possibile illegittimità costituzionale della legge e in ogni caso costituisce una previsione che contrasta con tutto il sistema legislativo dei rapporti tra Regione, Province e Comuni. Quindi io chiedo che l'ultima parte del secondo comma dell'articolo 5 venga votata separatamente.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Scano. Ne ha facoltà.

SCANO (Progr. Fed.). Molto brevemente, ascolto sempre con grande attenzione le argomentazioni del collega Ballero che è un fine giurista. Io non lo sono, però rilevo una piccola incongruenza nel suo ragionamento, perché il regolamento di cui qui si parla, non è un regolamento ordinario che disciplina l'esercizio del potere dei Comuni, ma è un regolamento al quale con legge regionale noi stiamo riconoscendo la prerogativa di integrare le direttive della Regione, adeguandole alla realtà

territoriale e amministrativa del Comune; è proprio in virtù di questa caratteristica che nel secondo punto del secondo comma dell'articolo 5 viene invece richiesta l'approvazione del regolamento suddetto da parte dell'Assessorato regionale della pubblica istruzione.

Quindi io credo che (naturalmente il voto per parti è sempre ammesso) l'approvazione della prima parte del secondo comma debba necessariamente comportare l'approvazione della seconda, altrimenti il problema può essere risolto in radice non riconoscendo al Comune la facoltà di integrare (e quindi in qualche modo di interferire nell'esercizio di un potere regionale) il proprio regolamento.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Bonesu. Ne ha facoltà.

BONESU (P.S.d'Az.), relatore. Il collega Ballero solleva un problema che ci troviamo ad affrontare come Consiglio per la prima volta, ma che ci auguriamo di dover affrontare anche in futuro. Si tratta del problema della delega di poteri regionali ai Comuni. Noi ci dobbiamo dotare di una strumentazione adeguata a far sì che i Comuni possano esercitare i poteri regionali, la cui titolarità resta in capo alla Regione. E' necessario, quindi, un coordinamento, un adeguamento a certe linee direttive; la Regione diventa organo di controllo e programmazione, soprattutto di indirizzo come in questo caso.

Io credo che ci faciliti nel compito un elemento di cui il collega Ballero non ha tenuto conto: che adesso in materia di ordinamento comunale abbiamo potestà primaria, che quindi possiamo operare anche in deroga alle norme ordinarie che finora hanno disciplinato i Comuni. Perché può essere pacifico che i regolamenti comunali non necessitino più dell'omologazione che era prevista dal vecchio testo unico della legge comunale e provinciale (sembrerebbe di rinvenire nella "142" un principio di questo genere) però occorre rilevare che la legge 142, come ha dichiarato al Corte Costituzionale con la sentenza numero 415, non esprime principi fondamentali dell'ordinamento, e quin-

di non ci impedisce di avere una normativa in materia di enti locali che si discosti da essa.

In secondo luogo noi stiamo offrendo la possibilità ai comuni di dettare norme regionali, anche se limitatamente al loro comune, perché queste norme del comune integrano le norme regionali e assumono nell'ordinamento la stessa funzione, lo stesso grado. Ed è chiaro che quest'attività non può non essere assoggettata ad una verifica da parte della Regione che ne confronti la compatibilità con le norme dettate dalla Regione per la generalità dei comuni. Credo che l'equivoco derivi forse dal termine "regolamento", ma regolamento vuol dire conferire a quell'atto del comune una particolare forma.

Adottare la forma del regolamento vuol dire dare solennità all'atto anche a garanzia (considerato che i regolamenti devono essere resi sempre conoscibili dai cittadini) di una pubblicità dello stesso che sarebbe impossibile con una normale delibera. Per cui mi sembra che effettivamente il problema sussista, però la soluzione rinvenuta dalla Commissione mi pare che contemperi le diverse esigenze.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport.

SERRENTI (P.S.d'Az.), Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport. Io credo che abbia ragione il collega Bonesu, probabilmente è il termine regolamento che trae in inganno, perché di fatto si tratta di un'integrazione alle direttive regionali, quindi non può essere visto come un regolamento comunale a se stante. Mi pare che la Commissione abbia fatto molto bene a formulare l'articolo così come l'ha formulato, quindi anche io chiedo che venga votato così com'è.

PRESIDENTE. Onorevole Ballero, lei insiste nella sua richiesta?

BALLERO (Progr. S.F.D.). Io insisto e chiedo di poter pronunciare una dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare, per dichiarazione di voto, il consigliere Ballero.

BALLERO (Progr. S.F.D.). Io riconfermo nonostante le osservazioni espresse dai colleghi quanto ho proposto con la precedente richiesta. Dico che in ogni caso, comunque lo si voglia configurare, stiamo prevedendo l'assoggettamento di una delibera del Consiglio comunale all'approvazione dell'Assessore regionale. Questo nei rapporti tra enti autonomi (i comuni sono costituzionalmente tutelati nella loro autonomia dall'articolo 128 della Costituzione) credo non sia ammissibile perché il sistema di controllo dev'essere esercitato - e il COCICO e il CORECO ci sono per questo - da organi non dipendenti dall'Amministrazione regionale. Io ricordo che anche le strutture, per la legge regionale vigente, sono state poste alle dipendenze del Presidente del Comitato di controllo. Questo per evitare una interferenza dell'Assessore regionale sull'attività di controllo sugli atti dei comuni.

Qui noi stiamo prevedendo (lo si qualifichi o meno regolamento) che una delibera del Consiglio comunale che determina il modo in cui il comune, nel rispetto delle norme di grado superiore, esercita le proprie funzioni, viene sottoposta ad approvazione dell'Assessore regionale. Questa è una concezione che io credo contrasti radicalmente con il processo in atto di realizzazione dell'autonomia complessiva del sistema degli enti locali in Sardegna. I riferimenti al passato valgono proprio come riferimenti al passato: sono espressione di una concezione autoritaria di controllo dell'organo superiore su quello inferiore.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Scano. Ne ha facoltà.

SCANO (Progr. Fed.). Per provare a chiarire un problema, perché io ho l'impressione che abbiamo ragione entrambi. Cioè da una parte il regolamento per definizione non può essere assoggettato all'approvazione da parte della Regione, però dall'altra nella procedura, così come è prevista da questo comma dell'articolo 5, il Comune ha la possibilità di modificare

le direttive regionali.

La soluzione io ritengo che potrebbe essere individuata, magari accantonando anche quest'articolo e riprendendolo tra qualche minuto, non qualificando le proposte di modifica del comune come regolamento; quindi trovando una formulazione differente. Non si tratta, infatti, di un regolamento; si tratta di proposte di modifica delle direttive che il Comune avanza alla Regione per quanto riguarda la propria realtà, per un'esigenza di adeguamento alla realtà locale.

Io credo che affinando questa formulazione possiamo superare questa contraddizione che vede due tesi (ho l'impressione) tutte e due piuttosto fondate.

PRESIDENTE. Queste dichiarazioni rimangono a verbale ma non mi pare che venga meno la richiesta dell'onorevole Ballero di voto separato.

BALLERO (Progr. S.F.D.). Presidente, poiché mi pare corretta l'impostazione dell'onorevole Scano, io chiedo la sospensione temporanea del voto su questo articolo, perché non possiamo sospendere solo il secondo comma. Le indicazioni suggerite dall'onorevole Scano mi pare che consentano di superare il problema, dando una formulazione tecnicamente corretta.

PRESIDENTE. L'articolo 5 e il relativo emendamento sono sospesi. Si dia lettura dell'articolo 6.

PIRAS, Segretario:

Art. 6

Procedimento semplificato

1. Qualora l'autorizzazione di cui all'articolo 7 della legge n. 1497 del 1939, sia richiesta per le opere previste dagli articoli 13 e 15 legge regionale n. 23 del 1985, il Sindaco emana il provvedimento su parere del solo Ufficio tecnico comunale.

2. I provvedimenti del Sindaco sono immediatamente esecutivi.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

PIRAS, Segretario:

Emendamento sostitutivo parziale Giunta regionale

Art. 6

Il 2° comma è sostituito dal presente:

"2. I provvedimenti del Sindaco diventano esecutivi dopo sessanta giorni dalla data in cui pervengono all'Ufficio di tutela del paesaggio competente, ma il Sindaco, su istanza motivata dell'interessato, può dichiarare l'immediata esecutività". (5)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'assessore Serrenti per illustrare il suo emendamento.

SERRENTI (P.S.d'Az.), Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport. Si tratta di questo. Dichiarando immediatamente esecutivi i provvedimenti del Sindaco ci saremmo potuti trovare nella situazione per cui il Sindaco dà il nulla osta, immediatamente esecutivo, il cittadino inizia le opere, poi l'Assessore regionale annulla l'autorizzazione data dal Sindaco, con tutte le conseguenze dannose che potrebbero derivare al privato. Per questo abbiamo ritenuto più opportuno che l'immediata esecutività venisse dichiarata di volta in volta dal Sindaco solo per casi particolari quando ne ravvisasse le ragioni e dietro istanza; negli altri casi il cittadino dovrà aspettare la decisione ultima dell'Assessore regionale.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere del relatore della Commissione, ha facoltà di parlare l'onorevole Bonesu.

BONESU (P.S.d'Az.), relatore. Il relatore lo accoglie.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare metto in votazione l'emendamento numero 5. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto ora in votazione l'articolo 6. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 7.

PIRAS, Segretario:

Art. 7

Modifica dell'art. 13 L.R. n. 23 del 1985

1. Nel quarto comma dell'articolo 13 della legge regionale n. 23 del 1985 alla fine sono aggiunte le parole "nonché ai sensi della legge n. 1497 del 1939, e della Legge 8 agosto 1985, n. 431".

PRESIDENTE. All'articolo 7 era stato presentato l'emendamento numero 1 successivamente ritirato. Metto in votazione l'articolo 7. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 8.

PIRAS, Segretario:

Art. 8

Poteri di controllo della Regione

1. La Regione esercita il controllo sull'esercizio da parte dei Comuni dei poteri subdelegati attraverso verifiche periodiche.

2. L'Assessore regionale può, ove persista il pubblico interesse, annullare i provvedimenti sindacali assunti in violazione delle norme procedurali di cui agli articoli 3, 5 e 6.

3. I provvedimenti sindacali di cui agli articoli 5 e 6 sono inviati dal comune all'Ufficio di tutela del paesaggio competente per territorio, accompagnati dall'istanza dell'interessato, dai relativi allegati e, nel caso dell'articolo 5, dal

verbale della Commissione edilizia e, nel caso di cui all'articolo 6, dal parere dell'Ufficio tecnico comunale.

4. L'Assessore regionale, qualora ritenga vi sia grave pregiudizio al patrimonio paesistico, entro il termine di trenta giorni da quando perviene la decisione sindacale, completa degli allegati di cui al comma 3, ne sospende l'esecutività, dando comunicazione al comune ed al richiedente.

5. L'Assessore decide entro i successivi sessanta giorni, sentita la Commissione di cui all'articolo 33 della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45 (Norme per l'uso e la tutela del territorio regionale).

6. La decisione, ove non sia di conferma della deliberazione sindacale, deve contenere le prescrizioni necessarie per la concessione dell'autorizzazione, ove l'intervento sia ammissibile, ed unitamente al parere della Commissione è inviata al comune e notificata agli interessati.

7. Il Sindaco provvede entro i successivi sessanta giorni secondo le procedure di cui agli articoli 5 e 6.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati tre emendamenti. Se ne dia lettura.

PIRAS, Segretario:

Emendamento sostitutivo parziale Giunta regionale

Art. 8

Nel 4° comma la parola : "trenta" è sostituita dalla parola "sessanta". (6)

Emendamento sostitutivo parziale Giunta regionale

Art. 8

Nel 5° comma la parola : "sessanta" è sostituita dalla parola "trenta". (7)

Emendamento sostitutivo parziale Giunta regionale

Art. 8

Il comma 6 è sostituito dal seguente: La decisione, ove non sia di conferma della deliberazione sindacale, deve contenere le prescrizioni necessarie per la concessione dell'autorizzazione, ove l'intervento sia ammissibile, ed unitamente al parere della Commissione è inviata al Comune che provvede alla notifica agli interessati. (8)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori degli emendamenti ha facoltà di illustrarli.

SERRENTI (P.S.d'Az.), *Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport*. La Giunta dà per illustrati gli emendamenti numeri 6 e 7. Sull'emendamento numero 8 vuole fornire una spiegazione: gli atti devono essere notificati ai cittadini. La Giunta ritiene che la Regione debba interloquire con l'amministrazione locale e che il rapporto tra il cittadino e l'amministrazione pubblica avvenga attraverso l'istanza più vicina, che è quella del Comune.

Alcuni componenti della Commissione ritengono, invece, che tutti gli atti prodotti dalla Regione debbano essere comunicati e notificati direttamente al cittadino e non all'istanza comunale. Noi riteniamo più giusto, invece, che il rapporto, proprio perché stiamo delegando *in toto* l'esercizio di questi poteri all'amministrazione locale (salvo il diritto della Regione di esercitare il controllo) intercorra tra il cittadino e l'ente locale a lui più vicino, cioè il Comune.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere del relatore della Commissione, ha facoltà di parlare il consigliere Bonesu.

BONESU (P.S.d'Az.), *relatore*. Il parere è favorevole.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento numero 6. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 7. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 8. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'articolo 8. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 9.

PIRAS, *Segretario*:

Art. 9

Controllo sostitutivo

1. Qualora il Sindaco non provveda, nei termini previsti, al rilascio o al diniego dell'autorizzazione paesistica, il richiedente può chiedere all'Assessore della pubblica istruzione l'intervento sostitutivo.

2. L'Assessore diffida il Sindaco a provvedere entro trenta giorni.

3. Decorso inutilmente tale termine, l'Assessore nomina un commissario ad acta il quale provvede, acquisito il parere della Commissione edilizia comunale.

4. L'Assessore può provvedere alla nomina di commissari ad acta anche con provvedimenti generali preordinati, anche in relazione ad ambiti territoriali. In tal caso la scadenza del termine di cui al comma 2 conferisce il potere al commissario senza necessità di ulteriore atto formale.

5. Gli oneri per il commissario ad acta fanno carico alla Regione, senza possibilità di rivalsa nei confronti del Comune o del Sindaco.

6. Qualora sia stato nominato un commissario ad acta per il rilascio di concessione edilizia, il commissario è competente anche per il rilascio della connessa autorizzazione paesisti-

ca, con l'osservanza delle norme di cui alla presente legge.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

PIRAS, *Segretario*:

Emendamento sostitutivo parziale Giunta regionale

Art. 9

I commi 3, 4, 5 e 6 sono sostituiti dal seguente comma:

3. Decorso inutilmente tale termine, l'Assessore invita il Sindaco ad astenersi dal rilascio o dal diniego tardivo dell'autorizzazione paesistica e si pronuncia entro i successivi sessanta giorni. (9)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento ha facoltà di illustrarlo.

SERRENTI (P.S.d'Az.), *Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport*. Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere del relatore della Commissione ha facoltà di parlare il consigliere Bonesu.

BONESU (P.S.d'Az.), *relatore*. Il relatore, raccogliendo le osservazioni di qualche componente della Commissione, invita la Giunta a riformulare l'emendamento cancellando le parole: "Invita il Sindaco ad astenersi dal rilascio o dal diniego tardivo dell'autorizzazione paesistica e...". Si vuole così evitare un passaggio che appare inutile e che prolunga i tempi.

La semplice indicazione della scadenza del termine dà invece direttamente il potere all'Assessore e credo che non provochi neppure equivoco. Quindi cancellando queste parole sull'emendamento esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'Assessore della pubblica istruzione, beni cul-

turali, informazione, spettacolo e sport. Ne ha facoltà.

SERRENTI (P.S.d'Az.), *Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport*. Sull'emendamento numero 9, Presidente. La *ratio* dell'emendamento è questa: non vorremmo che a un certo momento si incrociassero da una parte l'atto autorizzatorio o di diniego della Regione, e dall'altra quello del Sindaco. Invece, noi comunichiamo immediatamente al Sindaco che si astenga dal produrre altri atti in modo tale che il cittadino sappia che poi interviene la decisione finale da parte della Regione. E' solo per chiarezza e per evitare che si verifichino contrapposizioni.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Ballero. Ne ha facoltà.

BALLERO (Progr. S.F.D.). Signor Presidente, colleghi, io capisco le osservazioni dell'Assessore, però credo che l'osservazione del relatore meriti accoglimento, nel senso che siamo in presenza di una macchina regionale che ha difficoltà a funzionare, è sovraffollata, e per questa ragione abbiamo allungato i termini. Io credo che sia inutile aggiungere un adempimento in capo all'Assessore che, trascorso il termine, deve anche comunicare al Sindaco di astenersi prima di adottare il provvedimento, quando questa comunicazione può essere, in via generale, stabilita con il provvedimento legislativo.

Io capisco l'ipotesi formulata - e la condivido - dal consigliere Bonesu, ma il senso dovrebbe essere: "Decorso tale termine il Sindaco non può più pronunziarsi e l'Assessore si pronunzia entro 60 giorni". Se accogliamo questo emendamento orale, ad ulteriore chiarimento, il problema può essere superato, se no credo che vada confermata l'ipotesi formulata dal consigliere Bonesu, proprio per non caricare l'amministrazione di un ulteriore adempimento che dovrebbe riguardare centinaia e centinaia di casi.

Presidente, è possibile vedere se esiste consenso su questa formulazione: "Decorso

inutilmente il termine, il Sindaco è tenuto ad astenersi dal rilascio o diniego tardivo dell'autorizzazione paesistica e l'Assessore si pronunzia entro i successivi 60"?"

PRESIDENTE. Se c'è l'accordo di tutta l'Assemblea l'emendamento orale può essere accolto; se no permane il testo originario. Poiché non vi sono opposizioni metto in votazione l'emendamento numero 9 nella formulazione testé proposta. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'articolo 9. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 10.

PIRAS, *Segretario*:

Art. 10

Contenzioso sui provvedimenti sindacali

1. Contestualmente all'invio all'Ufficio di tutela del paesaggio, previsto dall'articolo 8, va affisso per quindici giorni all'albo comunale avviso di rilascio del provvedimento sindacale con contestuale deposito degli atti.

2. Il provvedimento di diniego va notificato all'interessato.

3. Qualunque cittadino interessato o pubblica amministrazione può, entro il trentesimo giorno dall'inizio della pubblicazione, proporre ricorso contro il provvedimento sindacale di accoglimento all'Assessore regionale tramite l'Ufficio di tutela del paesaggio competente.

4. Contro il provvedimento di diniego è ammesso ricorso dell'interessato con le stesse modalità di cui al comma 3, entro il termine di trenta giorni dalla notifica.

5. I ricorsi sono notificati agli interessati a cura dell'Assessorato che ne invia copia al Comune.

6. Il Comune e gli interessati potranno

presentare memorie e documenti entro venti giorni dalla notifica o dalla comunicazione.

7. Il ricorso da parte di pubbliche amministrazioni sospende l'esecutività del provvedimento sindacale sino alla definitiva decisione da parte dell'Assessore.

8. L'Assessore decide entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 6, sentita la Commissione di cui all'articolo 33 della legge regionale n. 45 del 1989.

9. La decisione, unitamente alle memorie ed ai documenti presentati dalle parti ed al parere della Commissione, è inviata al Comune e notificata agli interessati.

10. La decisione, ove non sia di rigetto del ricorso, deve contenere le prescrizioni necessarie per la concessione dell'autorizzazione, ove l'intervento sia ammissibile.

11. Il Sindaco provvede entro i successivi sessanta giorni secondo le procedure di cui agli articoli 5 e 6.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

PIRAS, *Segretario*:

Emendamento sostitutivo parziale Giunta regionale

Art. 10

Il comma 9 è così sostituito:

"La decisione, unitamente alle memorie ed ai documenti presentati dalle parti ed al parere della Commissione, è inviata al Comune che provvede alla notifica agli interessati". (10)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare, per illustrare l'emendamento, l'Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport.

SERRENTI (P.S.d'Az.), *Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport*. Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere

del relatore della Commissione ha facoltà di parlare il consigliere Bonesu.

BONESU (P.S.d'Az.), *relatore*. Il relatore rileva che il testo del disegno di legge prevedeva che la generalità delle notifiche fosse effettuata dai Comuni. La Commissione ha modificato questa disposizione sulla base del principio che ognuno (Comune e Assessorati) notifica i propri atti, anche se nella forma agevolata delle raccomandata con ricevuta di ritorno. In Aula è passato un emendamento all'articolo 8 che prevede la notifica di un provvedimento dell'Assessorato attraverso i Comuni. Ora il problema si ripropone per questo emendamento numero 10 e successivamente, per l'emendamento numero 12.

Io non so più, visto che l'Aula ha assunto una posizione diversa rispetto a quella assunta dalla Commissione, che aveva a sua volta assunto una posizione diversa rispetto al disegno originario di legge, quale sia ormai il filo logico che deve ricondurre ad unità in questa materia; stiamo rischiando di emanare delle norme rispondenti l'una a principi diversi dall'altra. Pertanto, come relatore, mi rimetto alla decisione dell'Aula, sperando che il dibattito chiarisca la questione e che poi, in sede di coordinamento, se si afferma il principio che ciascuno notifica gli atti di propria competenza, si provveda a uniformare tutti gli articoli in questo senso.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport. Ne ha facoltà.

SERRENTI (P.S.d'Az.), *Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport*. Su questo punto in Commissione non c'è stata stamattina una identità di vedute, tant'è che abbiamo deciso di discuterne in Aula. Voglio ricordare che l'emendamento numero 8 tratta lo stesso argomento e su questo l'Aula ha votato accogliendo la proposta della Giunta, tutti gli altri emendamenti sono una conseguenza, mi pare.

Non possiamo prevedere in un articolo la notifica del Comune e in un altro la notifica

della Regione. Io aspettavo che sull'emendamento numero 8 si aprisse un dibattito che non c'è stato, e credevo che la Commissione avesse preso atto o avesse comunque modificato la sua posizione. Il Presidente ha chiesto se qualcuno voleva intervenire e non ci sono stati interventi, c'è stato un malinteso, però abbiamo una norma già votata dall'Aula.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Salvatore Sanna. Ne ha facoltà.

SANNA SALVATORE (Progr. Fed.). Signor Presidente, mi pare che questo sia stato un esordio non molto felice, nel senso che stamattina, in Commissione, si è aperto un dibattito piuttosto approfondito sul tema delle notifiche, che può sembrare un aspetto di secondaria importanza, ma a mio avviso è molto importante, e la discussione è avvenuta nei termini che riferiva il collega Bonesu.

L'Assessore si è impegnato in Commissione a ritirare gli emendamenti in Aula, in modo che rimanesse traccia ufficiale delle posizioni non identiche tra la Giunta regionale e la maggioranza dei membri della Commissione. Durante la discussione sull'emendamento numero 8 all'articolo 8, però, al relatore e ad alcuni colleghi della Commissione impegnati a discutere la proposta del collega Ballero, è sfuggito questo aspetto, che adesso si ripresenta con l'emendamento numero 10. Allora, per quanto mi riguarda, ribadisco quanto già affermato stamattina in Commissione e sostengo che le notifiche dei provvedimenti della Giunta regionale devono essere effettuate dalla Giunta regionale; le notifiche dei provvedimenti del Comune devono essere effettuate dal Comune. E questo problema ce lo ritroveremo anche in relazione all'emendamento numero 12.

Però io credo che quanto richiesto dal collega Bonesu, cioè che in sede di coordinamento si provvedesse anche a risolvere il problema che si è verificato con l'emendamento numero 8, debba essere accolta anche dalla Giunta, perché questo era l'impegno che era stato assunto stamattina in Commissione.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare

il consigliere Diana. Ne ha facoltà.

DIANA (Progr. Fed.). Io, durante la discussione in Commissione, ho sostenuto la posizione espressa dall'Assessore in merito all'emendamento numero 8, cioè quella di ritirare l'emendamento una volta attivata la discussione.

Credo che, essendo ormai superata la fase del voto dell'emendamento numero 8, l'espressione del voto da parte dell'Aula sia stata chiara. Quindi penso che non si possa operare, in sede di coordinamento, una inversione di rotta rispetto a un voto già espresso. Purtroppo succede qualche volta che in Aula ci si distra; capita un po' a tutti, anche al sottoscritto evidentemente, però credo che non sia giusto attribuire posizioni diverse da quelle che realmente sono state espresse in sede di Commissione.

In sede di Commissione l'Assessore aveva difeso, insieme ad altri, una posizione dicendo che dopo la discussione in Aula eventualmente sarebbe stata assunta la decisione di ritirare l'emendamento.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Ferrari. Ne ha facoltà.

FERRARI (Progr. S.F.D.). Siamo di fronte a un problema delicato che richiederà senz'altro il consenso dell'Aula per poter essere risolto. Debbo però precisare al Presidente del Consiglio, all'Assessore e alla Giunta, che le cose stanno esattamente in questi termini.

Emendamento numero 8: ritirato; cioè accordo di ritiro in Commissione. Emendamenti successivi relativi allo stesso problema: da discutere in Aula. Ora effettivamente c'è stato un momento di distrazione generale, però siccome ciò potrebbe pregiudicare l'approvazione dell'intero testo di legge, ritengo che la cosa più opportuna sia riflettere un attimo su questo aspetto, che peraltro non è certamente determinante per l'efficacia della legge.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'Assessore della pubblica istruzione, beni cul-

turali, informazione, spettacolo e sport. Ne ha facoltà.

SERRENTI (P.S.d'Az.), *Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport*. Signor Presidente, vorrei che fosse chiaro che non è mia intenzione creare nessun incidente fra me e la Commissione (che, ripeto, ha lavorato bene) né instaurare una battaglia di principio che mi pare assolutamente inutile e sterile; credo che stiamo lavorando tutti per il raggiungimento di un obiettivo che è quello di approvare una buona legge. Tuttavia ci sono convinzioni diverse.

Ognuno di noi, in buona fede, conduce una battaglia convinto che la sua proposta sia migliore di quella del collega. Io stamattina, anche al fine di conseguire un accordo, ho detto: non mi pare una questione di grandissima sostanza, tuttavia gradirei che si aprisse su questo argomento un confronto e che di questo confronto restasse traccia negli atti consiliari; dopo di che sono disponibile a ritirare l'emendamento. Il dibattito, probabilmente, si sarebbe dovuto aprire in sede di presentazione dell'emendamento numero 8. Forse ci siamo distratti; ma io mi aspettavo che la parola la chiedesse il collega Sanna che è quello che ha sollevato il problema. Quando ho constatato che non veniva avanzata alcuna richiesta di chiarimento e di discussione, ho ritenuto che la Commissione avesse deciso di accettare l'emendamento.

Poiché comunque avevo preso l'impegno e poiché la Commissione mi pare sia rimasta dello stesso parere, ritiro l'emendamento numero 10 e ritiro l'altro. Il problema però in questo modo, lungi dall'essere risolto, addirittura si complica, in quanto l'Aula ha già votato l'emendamento numero 8. Voglio comunque sapere se i pareri dei colleghi che non hanno partecipato alla discussione in Commissione, che non hanno partecipato a quel confronto sono cambiati. Non è più un problema che riguarda la Giunta e la Commissione, riguarda l'Aula nella sua interezza.

Quindi, ripeto, io sono disponibile a ritirare l'emendamento numero 10 e quello successivo, col risultato, però, che all'interno della leg-

ge avremo delle norme non omogenee, perché da una parte si dirà una cosa e dall'altra se ne dirà un'altra. Questo potrebbe ingenerare, a meno che non si possa ovviare a ciò in sede di coordinamento, problemi di non poco conto, di interpretazione della legge da parte dei cittadini. L'emendamento numero 10 è pertanto ritirato.

PRESIDENTE. Alla luce di questo dibattito e per ovviare a possibili contrasti interpretativi mi sembra percorribile questa strada: si potrebbe votare comunque l'emendamento numero 10; in caso di mancata approvazione il Consiglio stesso potrebbe risolvere il contrasto con la precedente approvazione dell'emendamento numero 8 manifestando una volontà univoca e definitiva in sede di coordinamento finale, ai sensi dell'articolo 89 del Regolamento.

Naturalmente si tratta di una procedura eccezionale che richiede la manifestazione di un ampio consenso. Invito quindi i colleghi a esprimere eventuali opinioni contrarie.

Ha domandato di parlare il consigliere Locci. Ne ha facoltà.

LOCCI (A.N.). Noi, pur riconoscendo la validità anche degli emendamenti presentati dall'assessore Serrenti, avevamo preso in Commissione una decisione alla quale intendiamo rimanere coerenti. Quindi voteremo per la bocciatura dell'emendamento numero 10 solo per un fatto di correttezza istituzionale.

PRESIDENTE. Quindi c'è l'accordo anche per eliminare poi l'emendamento numero 8 in sede di coordinamento?

LOCCI (A.N.). Ovviamente.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Floris. Ne ha facoltà.

FLORIS (F.I.). Premetto che sulla legge si è già espresso il collega Ovidio Marras, per cui ribadisco le perplessità sulle sorti di questa legge nelle diverse sedi istituzionali. Quello che mi preme più ribadire però, caro Presidente, è

che lei non può trovare una mediazione all'interno dell'Aula: la Commissione ha deciso in un modo, l'Aula (per fortuna o purtroppo) si è espressa in un altro modo e io chiedo che venga rispettata la decisione dell'Aula e che assolutamente, neanche in sede di coordinamento, come lei propone, possa essere alterata la decisione espressa dall'Aula; questo per un fatto semplicemente istituzionale.

La Commissione si è espressa in un senso; l'Aula evidentemente distratta o meno, si è espressa in un altro senso; essendo la decisione dell'Aula prevalente rispetto a quella delle Commissioni, deve essere rispettato il voto dell'Aula.

PRESIDENTE. Onorevole Floris, io credo di aver riepilogato la questione in termini chiari per dare la possibilità a tutti di esprimersi; questo è un modo per rispettare il voto dell'Aula consentendo a tutti di esprimersi. La funzione del coordinamento non è una mia invenzione, è un fatto proceduralmente, formalmente corretto e previsto dall'articolo 89 del Regolamento, che lei sicuramente conosce benissimo. Però siccome una parte politica non è d'accordo su questa procedura, io vado avanti.

Ho sottolineato infatti che sarebbe stato necessario un ampio consenso. Prendo atto che non c'è il consenso necessario, vado avanti e chiedo allora se l'Assessore intende mantenere o ritirare l'emendamento numero 10, i problemi procedurali si affronteranno in un secondo momento.

SERRENTI (P.S.d'Az.). *Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport.* Nello spirito della ricerca di una soluzione positiva e nell'interesse complessivo, ritiro l'emendamento numero 10.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare, metto in votazione l'articolo 10. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 11.

PIRAS, *Segretario*:

Art. 11

Provvedimenti di competenza dell'Assessore

1. Le istanze, riguardanti i provvedimenti relativi ad oggetti diversi da quelli delegati ai Sindaci ai sensi dell'articolo 4, sono inviate dal Comune al competente Ufficio di tutela del paesaggio entro sessanta giorni dal loro deposito, accompagnate dal parere della commissione edilizia comunale.

2. L'Assessore decide su tali istanze entro sessanta giorni da quando pervengono, sentita la Commissione di cui all'articolo 33 della legge regionale n. 45 del 1989.

3. I provvedimenti, unitamente al parere della Commissione, sono comunicati al Comune e notificati agli interessati.

4. L'approvazione da parte dell'Assessore regionale della pubblica istruzione, prevista dall'articolo 12 della legge n. 1497 del 1939, è necessaria anche per gli strumenti urbanistici previsti dall'articolo 21 della legge regionale n. 45 del 1989.

PRESIDENTE. All'articolo 11 sono stati presentati tre emendamenti, il numero 11, successivamente ritirato, il numero 12 e il numero 14 che permangono. Si dia lettura di questi ultimi.

PIRAS, *Segretario*:

Emendamento sostitutivo parziale Giunta regionale

Art. 11

Il comma 3 è sostituito dal seguente:

3. I provvedimenti sono comunicati al Comune che provvede alla notifica agli interessati. (12)

Emendamento sostitutivo parziale Bonesu - Ballero

Art. 11

Il comma 2 è sostituito dai seguenti:

2. L'Assessore decide su tali istanze entro sessanta giorni da quando pervengono.

2 bis. Le decisioni dell'Assessore, escluse quelle relative ad autorizzazioni ai sensi dell'art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sono adottate sentita la Commissione di cui all'art. 33 della L.R. n. 45 del 1989. (14)

PRESIDENTE. Per illustrare l'emendamento numero 12 ha facoltà di parlare l'Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport.

SERRENTI (P.S.d'Az.), *Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport*. L'emendamento numero 12 è ritirato.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Salvatore Sanna. Ne ha facoltà.

SANNA SALVATORE (Progr. Fed.). Faccio mio l'emendamento numero 12.

PRESIDENTE. Per illustrare l'emendamento numero 14 ha facoltà di parlare il consigliere Bonesu.

BONESU (P.S.d'Az.), *relatore*. E' un emendamento che è conseguente alla modifica dell'articolo 4; cioè mentre nella dizione portata in Consiglio dalla Commissione non erano previste autorizzazioni, ex articolo 7 della legge numero 1497, di competenza dell'Assessore, con la modifica all'articolo 4 è previsto un certo numero di queste autorizzazioni di competenza dell'Assessore.

Se si lasciasse il testo approvato dalla Commissione avremmo la conseguenza che tutte queste autorizzazioni dovrebbero passare al vaglio della Commissione provinciale per le bellezze naturali, aggravando l'iter. Con il testo dell'emendamento numero 14, invece, si eviterebbe questo passaggio, mentre continuerebbero a esservi sottoposti gli altri provvedimenti di competenza dell'Assessore quali i piani urbani-

stici, le modifiche dei vincoli e così via. Pertanto si tratta di una necessità derivata dalla precedente modifica e tende a non aggravare la procedura per le autorizzazioni *ex* articolo 7 che rimangono di competenza della Regione.

Quanto all'emendamento numero 12 mi rifaccio a quanto detto precedentemente e mi rimetto alla decisione dell'Aula. In caso di bocciatura di questo emendamento comunico al Presidente sin d'ora che, come relatore, mi avvarrò della facoltà prevista dall'articolo 89 per sollevare l'incongruenza con il precedente emendamento numero 8 e chiederò il voto dell'Assemblea su questo.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta sull'emendamento numero 14, ha facoltà di parlare l'Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport.

SERRENTI (P.S.d'Az.), *Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport*. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento numero 12. Chi lo approva alzi la mano. (*Viene richiesta la controprova.*) Chi non lo approva alzi la mano.

(*Non è approvato*)

Metto in votazione l'emendamento numero 14. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*)

Metto in votazione l'articolo 11. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*)

Si dia lettura dell'articolo 12.

PIRAS, *Segretario*:

Art. 12

Contenzioso sui provvedimenti dell'Assessore

1. Contro i provvedimenti dell'Assessore, adottati ai sensi dell'articolo 11, è ammesso ricorso alla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 41 dello Statuto speciale.

2. Si applicano in quanto compatibili le norme di cui all'articolo 10.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

PIRAS, *Segretario*:

Emendamento sostitutivo parziale Giunta regionale

Art. 12

Nel primo comma le parole: "ai sensi dell'art. 11" sono sostituite dalle parole "ai sensi degli artt. 9 e 11". (13)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport.

SERRENTI (P.S.d'Az.), *Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport*. L'emendamento si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere del relatore della Commissione sull'emendamento ha facoltà di parlare il consigliere Bonesu.

BONESU (P.S.d'Az.), *relatore*. L'emendamento deriva dalla modifica dell'articolo 9, perché nel testo approvato dalla Commissione era previsto che i provvedimenti venissero adottati da un commissario *ad acta*, mentre il Consiglio ha previsto che vengano adottati dall'Assessore. Quindi occorre estendere anche alla fattispecie dell'articolo 9 la possibilità di impugnativa contro gli atti assessoriali. Comunque chiaramente il relatore accoglie l'emendamento.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda

di parlare, metto in votazione l'emendamento numero 13. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'articolo 12. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 13.

PIRAS, *Segretario*:

Art. 13

Norme sulla trasparenza amministrativa

1. Chiunque può richiedere al Comune copia degli atti previsti dalla presente legge in suo possesso o visionarli con le stesse modalità e i limiti previsti per la visione ed il rilascio di copia di atti comunali.

2. Non può essere richiesta agli uffici regionali la visione o il rilascio di copia di atti in possesso del Comune.

3. Non sono ammessi istanze e ricorsi non espressamente previsti dalla presente legge, salvi i ricorsi giurisdizionali.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 14.

PIRAS, *Segretario*:

Art. 14

Adeguamento ordinamento comunale

1. Le norme della presente legge trovano immediata applicazione, anche se in contrasto con atti statutari o regolamentari comunali, anche senza formale recepimento.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 15.

PIRAS, *Segretario*:

Art. 15

Abrogazione di norme

1. E' abrogato l'articolo 34 della legge regionale n. 45 del 1989.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Riprendiamo l'esame dell'articolo 5, precedentemente sospeso. E' pervenuto il testo concordato di una proposta sostitutiva del comma 2, della quale do lettura: "Il Consiglio comunale può formulare una proposta per l'integrazione di tali direttive, per adeguarle alla realtà territoriale e amministrativa del Comune. La proposta è adottata con decreto dell'Assessore regionale della pubblica istruzione".

L'emendamento mi è stato consegnato per iscritto, però è un emendamento orale, pertanto anche questo verrà adottato solo in presenza di un ampio consenso.

Ha domandato di parlare il consigliere Amadu. Ne ha facoltà.

AMADU (Gruppo Misto). Signor Presidente, per chiedere se la formulazione proposta incide sulla pianificazione comunale e quindi anche sugli strumenti urbanistici comunali, cioè sul regolamento edilizio e sulle norme di pianificazione urbanistica.

Perché se così fosse, cioè se avesse incidenza sulla pianificazione urbanistica, la delibera del Consiglio comunale andrebbe assoggettata alle

procedure previste dalla normativa vigente, e ciò dovrebbe essere esplicitato. Se invece la delibera del Consiglio comunale avesse un valore diverso, occorrerebbe specificarne i limiti, in modo tale che i consigli comunali non deliberino poi su una materia che invece può avere incidenza sugli strumenti urbanistici e che quindi necessiterebbe, anche agli effetti della pubblicità e degli interessi legittimi dei cittadini, di essere assoggettata ad una procedura particolare.

PRESIDENTE. Per illustrare la proposta emendativa ha facoltà di parlare il consigliere Bonesu.

BONESU (P.S.d'Az.), relatore. Questa proposta salvaguarda il principio, che l'onorevole Ballero ricordava, di evitare che un atto comunale venga sottoposto a provvedimento di approvazione da parte dell'Assessore regionale. Con questa proposta l'atto è puramente regionale; al Comune resta una semplice facoltà di proposta.

Praticamente, oltre alle direttive generali per tutti i Comuni della Regione, l'Assessore può emanare, su proposta del Comune, delle direttive relative al singolo Comune stesso, il che fa sì che questo provvedimento abbia la stessa natura, le stesse forme di pubblicità delle direttive emanate per la generalità dei Comuni. Chiaramente queste direttive potranno concernere esclusivamente i modi di esercizio dell'attività delegata ai Comuni in materia di nulla osta paesistici (documenti da presentare, eccetera) ma non potrà certo contenere norme sostanziali, quindi non potrà imporre vincoli ai cittadini. Si tratterà, in pratica, di norme procedurali integrative, per precisare, per esempio, se gli atti devono essere presentati nella segreteria comunale o presso l'ufficio tecnico comunale.

Ecco, norme di questo genere, hanno anche la funzione di dare ai cittadini una certezza di procedimento, ma non innovano assolutamente sulla sostanza e non possono introdurre vincoli, limitazioni, e pertanto nulla hanno a che vedere con i vincoli edilizi urbanistici.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, infor-

mazione, spettacolo e sport.

SERRENTI (P.S.d'Az.), Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport. La Giunta accoglie la proposta emendativa.

PRESIDENTE. Se non ci sono opposizioni credo che questo emendamento orale, in seguito al chiarimento verificatosi in sede di discussione, possa essere accolto.

Ha domandato di parlare il consigliere Amadu. Ne ha facoltà.

AMADU (Gruppo Misto). Signor Presidente, per dire che io non ho nessuna difficoltà ad accogliere la formulazione che lei propone, a condizione che il chiarimento del relatore, onorevole Bonesu, sia acquisito agli atti integralmente e costituisca parte integrante e sostanziale della deliberazione che adottiamo.

PRESIDENTE. Naturalmente le dichiarazioni, non solo dell'onorevole Bonesu, ma di tutti, sono acquisite agli atti. Devo solamente chiarire che l'emendamento non l'ho proposto io; c'è stato un dialogo, all'interno della Commissione, ed è stato concordato il testo che ho letto. Con questi chiarimenti credo che possiamo accoglierlo.

Ricapitolando: l'articolo 5 presentava due emendamenti: il numero 4 che è stato ritirato, il numero 3 che rimane, e la proposta emendativa di cui ho dato lettura. Metto in votazione l'emendamento numero 3. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione la proposta emendativa. Chi la approva alzi la mano.

(E' approvata)

Metto in votazione l'articolo 5. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Prima di procedere alla votazione finale sospendo la seduta per dieci minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 13 e 43, viene ripresa alle ore 13 e 57.)

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il consigliere Bonesu. Ne ha facoltà.

BONESU (P.S.d'Az.), relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ai sensi dell'articolo 89 del Regolamento, io sottopongo all'attenzione del Consiglio un'incongruenza che si è verificata nel corso della votazione. Recita l'articolo 89 che quando emendamenti già approvati sembrano inconciliabili con lo scopo della legge o con alcune delle sue disposizioni, il Consiglio è tenuto a pronunciarsi sulla sua effettiva volontà. Ora, con l'approvazione dell'emendamento numero 8 e soprattutto con la volontà manifestata dal Consiglio bocciando quasi all'unanimità l'emendamento numero 12, si è verificata la seguente situazione: mentre gli articoli 10 e 11 prevedono che i provvedimenti dell'Assessore siano notificati a cura dell'Assessore, l'articolo 8 prevede che un provvedimento dell'Assessore sia notificato dal Comune.

La cosa è ancora più assurda perché gli articoli 8 e 10 della legge riguardano provvedimenti aventi identica natura emanati dall'Assessore in sede di controllo (articolo 8) o a seguito del ricorso di terzi interessati (articolo 10). Per cui l'approvazione dell'emendamento numero 8, modificando l'articolo 8, ma lasciando inalterato il regime complessivo delle notifiche nell'interno della legge costituisce praticamente un'anomalia priva di qualsiasi logica che serve soltanto a confondere le idee dei cittadini.

Poiché la legge, salvo che nell'articolo 8, si ispira al principio che ogni autorità emanante provvede alla notifica dei suoi atti, ritengo che la volontà del Consiglio, espressa chiaramente con la discussione e la votazione dell'emendamento numero 12, debba avere la prevalenza, e quindi che vada espunto dal testo definitivo della legge, in sede di coordinamento, l'emendamento numero 8, ritornando al testo approvato originariamente dalla Commissione.

PRESIDENTE. Ricordo a tutti qual è il senso dell'articolo 89 e ne do lettura: "Prima della votazione finale il relatore della Commissione, la Giunta regionale o un consigliere, possono richiamare l'attenzione del Consiglio sopra quegli emendamenti già approvati che sembrano inconciliabili con lo scopo della legge o con alcune delle sue disposizioni, e proporre le rettifiche che ritengono opportune. Il Consiglio, sentiti, per non più di cinque minuti ciascuno, il presentatore dell'emendamento, il relatore della Commissione e la Giunta regionale, delibera in merito".

Ha facoltà di parlare l'Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport.

SERRENTI (P.S.d'Az.), Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport. Io credo che la rettifica possa essere accolta dalla Giunta. Forse avremmo potuto, con un po' più di attenzione, delimitare i casi e fare in modo che gli atti prodotti dal Comune vengano notificati agli interessati dal Comune e quelli della Regione direttamente dalla Regione. Pertanto la Giunta accoglie la proposta di rettifica.

PRESIDENTE. Poiché la proposta di rettifica è conforme alla previsione dell'articolo 89 del Regolamento la metto in votazione. Chi l'approva alzi la mano.

(La proposta è approvata)

PRESIDENTE. Si proceda ora alla votazione finale del testo unificato della proposta di legge numero 129 e del disegno di legge numero 151.

Ha domandato di parlare il consigliere Floris. Ne ha facoltà.

FLORIS (F.I.). Chiedo la votazione a scrutinio segreto dell'intera legge affinché i consiglieri si possano esprimere nella più totale libertà.

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del testo unificato della pro-

posta di legge numero 129 e del disegno di legge numero 151.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti	72
votanti	71
astenuti	1
maggioranza	36
favorevoli	47
contrari	24

(Il Consiglio approva).

(Hanno preso parte alla votazione i consiglieri: Amadu - Aresu - Balia - Ballero - Balletto - Berria - Bertolotti - Biancareddu - Biggio - Boero - Bonesu - Busonera - Cadoni - Casu - Concas - Cucca - Cugini - Degortes - Deiana - Demontis - Dettori Bruno - Dettori Ivana - Diana - Fadda - Falconi - Fantola - Federici - Ferrari - Floris - Fois Paolo - Fois Pietro - Frau - Ghirra - Giagu - Granara - Ladu - La Rosa - Liori - Lippi - Locci - Loddo - Lombardo - Lorenzoni - Macciotta - Manunza - Marracini - Marras - Marrocu - Masala - Milia - Montis - Murgia - Nizzi - Obino - Onida - Oppia - Palomba - Petrini - Piras - Pirastu - Sanna Giacomo - Sanna Salvatore - Sanna Nivoli - Sassu - Scano - Serrenti - Tunis Gianfranco - Tunis Marco - Usai Edoardo - Usai Pietro - Vassallo.

Si è astenuto: il Presidente Selis.)

**Fissazione di termini ai sensi dell'articolo 100
del Regolamento**

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare sull'ordine dei lavori il consigliere Balletto. Ne ha facoltà.

BALLETTO (F.I.). A far data dal 21 gennaio 1996 è presente, depositata agli atti della terza Commissione, la proposta di legge numero 203, recante modifiche all'articolo 13 della

legge 5 maggio 1983, la legge di contabilità regionale. Questa proposta di legge è nata anche da un ordine del giorno presentato alla conclusione dei lavori dell'approvazione della finanziaria '95 e del bilancio triennale, e approvato dallo stesso Consiglio, il quale ha ravvisato la necessità di procedere ad una revisione, ad una razionalizzazione e coordinamento tra la legge di contabilità generale, la finanziaria e il bilancio triennale. Posto che entro il 30 di settembre del corrente anno, se i termini dovessero essere rispettati, l'Esecutivo dovrebbe...

(Brusii in aula)

PRESIDENTE. Prego i colleghi di prestare attenzione.

BALLETTO (F.I.). Evidentemente l'esigenza non è molto sentita. Non ci sono problemi, fa parte delle regole del gioco. Dicevo che siccome il 30 settembre scade il termine ordinario entro il quale la Giunta dovrebbe predisporre, se non ricordo male, il disegno di legge sulla finanziaria e sul bilancio triennale, i tempi per poter arrivare a quell'auspicato riordino della normativa sono alquanto stretti.

D'altro canto la proposta di legge si trova già da quattro mesi presso la Commissione terza. Quindi, ai sensi dell'articolo 100 del Regolamento, chiedo la fissazione dei termini che propongo siano, vista l'impellenza che la norma arrivi in aula, i più brevi possibili e pertanto propongo il termine di trenta giorni.

PRESIDENTE. E' stato proposto un termine di 30 giorni. Poiché non ci sono opposizioni la proposta è accolta.

I lavori del Consiglio riprenderanno questo pomeriggio alle ore 16 e 30.

La seduta è tolta alle ore 14 e 20.

DAL SERVIZIO RESOCONTI

*Il Capo Servizio f.f.
Dott. Antonio Dessi*